

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ PROFESSIONALI
IN MONITORAGGIO**

Roma, 31 gennaio 2008

GIULIANO DOMIZIO REGIS

Coordinatore professioni

economico giuridiche

**RELAZIONE PER LA COMMISSIONE MINISTERIALE DEGLI ESPERTI PER GLI
STUDI DI SETTORE - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2008**

***** * *****

STUDI IN MONITORAGGIO

1. Problematiche generali riferite agli studi in fase di monitoraggio per il 2006

La nuova metodologia di calcolo della congruità applicata agli studi di settore dei professionisti, monitorata per l'esercizio 2006, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla precedente poiché tiene conto essenzialmente delle prestazioni svolte per le quali sono stati percepiti compensi. Sono emerse tuttavia alcune criticità, che elenco, comuni alle varie professioni giuridico economiche:

- la presenza di pagamenti parziali per prestazioni ultra annuali, anche se concorre in diminuzione nella formazione dei valori minimi a livello generale, può determinare situazioni di incongruità qualora gli acconti o i saldi percepiti siano significativamente inferiori ai minimi previsti dalle note metodologiche; in questi casi può verificarsi che pagamenti parziali per la stessa prestazione, che si susseguono in più anni, determinino il ripetersi della incongruità, moltiplicandola, appunto, per il numero di anni;

- esistono prestazioni per le quali i compensi sono determinati dal committente a livelli molto bassi, inferiori ai minimi calcolati dallo studio di settore;

- al professionista possono essere chieste alcune prestazioni parziali rispetto a quelle previste per una pratica completa; in questi casi è più che giustificata la richiesta di un compenso inferiore al minimo tariffario;

- negli studi in esame si è riscontrato che alla voce residuale "altre prestazioni" è attribuito un livello di compenso eccessivo poiché in essa sono comprese anche prestazioni, quali semplici comunicazioni, singola corrispondenza o simili, di basso valore;
- in genere si nota come l'elencazione delle tipologie di prestazioni sia in parte carente poiché formulata in funzione della precedente metodologia, necessiti quindi di integrazioni;
- l'analisi territoriale raggruppa zone apparentemente simili ma talvolta con caratteristiche economiche molto difformi; non è infrequente la situazione di province confinanti con diversissime situazioni di sviluppo economico, quindi mutano i livelli dei compensi professionali; esistono situazioni concorrenziali, a livello territoriale, non colte dal modello di calcolo;
- si è rilevata, in più casi, la situazione di professionisti i cui studi di settore sarebbero oltre che congrui per la maggioranza delle tipologie di attività, sono considerati tuttavia incongrui a causa di una singola tipologia di prestazione fatturata a livelli più bassi per effetto di acconti, incarichi parziali, particolari rapporti con la clientela.

2. Lo studio UK 04U - Studi legali

Lo studio di settore relativo all'attività degli studi legali pone alcuni specifici e rilevanti problemi nell'ambito delle criticità esposte nella parte generale di questa relazione,.

La elencazione delle tipologie di prestazioni utilizzata fu redatta in funzione della precedente metodologia per la determinazione presuntiva dei compensi; con la nuova metodologia l'elencazione appare inadeguata poiché non considera un sufficiente numero di tipi di prestazione, non rileva la distinzione fra attività giudiziali e stragiudiziali e non tiene conto della determinazione dei compensi in base al valore delle pratiche e dell'entità dell'incarico.

Nella formazione dei minimi tariffari non sono considerate per il loro effettivo valore economico una serie di prestazioni a bassa

remunerazione, quali semplici comunicazioni, lettere, domiciliazioni.

Per gli Avvocati, specie per quelli di minore anzianità professionale, esiste anche una fascia di prestazioni, quelle svolte per istituti di credito ed assicurazioni, i cui compensi sono stabiliti dai committenti a livelli decisamente inferiori a quelli previsti dallo studio di settore. In talune realtà locali il proliferare abnorme di studi legali determina inoltre situazioni concorrenziali che riducono drasticamente il livello tariffario. Ne consegue la necessità di una più accurata analisi territoriale.

E' anche frequente l'affidamento, in collaborazione con altri professionisti, di incarichi limitati ad alcune fasi delle prestazioni previste dalla elencazione delle aree specialistiche; ne derivano compensi inferiori ai minimi.

La nota lunghezza delle procedure giudiziali genera pagamenti dilazionati nel tempo, anche di anni. Il fenomeno amplifica rispetto ad altre professioni l'effetto distorsivo degli acconti considerati dal modello di calcolo come prestazioni complete a tariffa piena.

Come accennato in premessa, si rischia che più acconti per la stessa procedura ne moltiplichino, ingiustificatamente, il peso fiscale per più esercizi.

3. Lo studio UK 05U - Dottori e Ragionieri commercialisti e Consulenti del lavoro.

Lo studio presenta le criticità generali già illustrate, con alcune particolarità.

Le professioni interessate, oltre all'attività di consulenza, svolgono anche, in misura significativa, prestazioni di servizi contabili e gestione del personale nel cui ambito si è sviluppata una forte concorrenza da parte di società di capitali gestite dalle associazioni imprenditoriali. Queste strutture praticano frequentemente prezzi decisamente bassi al fine di acquisire anche associati per le organizzazioni di riferimento.

Fenomeni analoghi avvengono anche per l'entrata sul mercato di alcuni gruppi bancari. Non va inoltre trascurato il fenomeno del forte incremento di giovani professionisti alla ricerca di clientela con l'offerta di prestazioni a basso prezzo.

I professionisti, nelle zone in cui le politiche concorrenziali sono assai aggressive, devono adeguare il loro livello tariffario, talvolta scendendo sotto i minimi previsti dallo studio di settore.

E' anche significativa la presenza di prestazioni di modesto valore, non comprese nei compensi a forfait, quali comunicazioni di vario genere alle pubbliche amministrazioni ed agli istituti previdenziali, accessi agli uffici. L'estendersi dell'obbligo delle comunicazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni sta dando luogo all'incremento di prestazioni per le quali si ottengono compensi limitati al rimborso della spesa.

L'analisi delle statistiche di monitoraggio pone inoltre in evidenza come per il 2006 sia elevato il numero di soggetti non congrui fra i professionisti che percepiscono compensi modesti, fino a trenta mila euro. E' invece alto il numero dei congrui nelle fasce di maggiori compensi, oltre i cento ottanta mila euro, ma è elevata la differenza fra i compensi dichiarati e quelli stimati congrui.

Ciò significa che lo studio di settore non coglie puntualmente le situazioni marginali e quelle ai limiti superiori di compensi; per questi motivi sarà necessaria una verifica approfondita delle cause di scostamento e degli eventuali correttivi da apportare ai modelli di calcolo.

4. Considerazioni conclusive sugli studi in monitoraggio per le professioni economico giuridiche in merito alla congruità ed alla coerenza

Per ovviare alle criticità segnalate si ritiene che debbano essere predisposti alcuni aggiornamenti agli studi di settore in esame.

Per quanto concerne il valore delle prestazioni previsto dallo studio di settore ed i segnalati scostamenti rispetto alla realtà, è opportuno introdurre nuove voci che ne integrino l'elencazione, uti-

lizzando il quadro Z dei singoli studi sin dall'Unico 2008. Il Dr. Michelotti, nel suo intervento, fornisce una proposta concreta per lo studio di settore dei commercialisti e dei consulenti del lavoro; sarà tempestivamente formulata una proposta anche per gli studi legali.

Elaborando il quadro Zeta sarà possibile apportare le necessarie modifiche alla nota metodologica ed alla procedura di calcolo al fine di ottenere risultati più attendibili.

Per gli studi legali potrebbe essere successivamente presa in considerazione l'ipotesi di riformulare l'elencazione delle prestazioni con l'inoltro di un nuovo questionario.

Sarà anche opportuna la revisione dei tariffari su base territoriale con particolare attenzione alle situazioni di disagio locali.

Il problema della valorizzazione degli acconti, che non è risolvibile con la semplice applicazione di formule statistiche, potrà essere affrontato affinando la conoscenza del fenomeno per ogni categoria professionale. E' necessario quindi che l'Agenzia delle Entrate si soffermi sul problema, chiarendo in circolare che la significativa presenza di pagamenti frazionati può essere causa giustificativa di scostamenti rispetto al risultato degli studi di settore. Similmente sarà opportuno dare tempestiva informazione in merito agli altri elementi di criticità evidenziati.

Concludendo, nel ribadire l'apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE al fine di migliorare gli studi di settore dei professionisti, dobbiamo affermare che le criticità descritte non consentono di renderli definitivi.

Riteniamo quindi necessaria la prosecuzione del monitoraggio per almeno un anno, al fine di valutare l'efficacia delle integrazioni al quadro Zeta e degli altri suggerimenti proposti nonché dell'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme relativi ai contribuenti con compensi non superiori a 30.000 euro.

Dobbiamo inoltre confermare le già espresse preoccupazioni in merito all'applicazione degli indici di coerenza e di normalità econo-

mica, che riteniamo inidonei rappresentare correttamente le potenzialità di compenso delle attività professionali.

Restano comunque fermi i dubbi a suo tempo espressi sulla possibilità di costruire studi di settore i cui risultati costituiscano efficaci presunzioni ai fini dell'accertamento. In ragione della variegata struttura delle attività e delle indubbie differenze soggettive esistenti fra i professionisti, gli studi dovrebbero essere semplici strumenti selettivi.

Riteniamo che lo studio di settore riguardante la professione notarile debba proseguire l'osservazione monitorata.

LO STUDIO UK06U

Lo studio, evoluzione del precedente studio TK06U, riguarda il Codice attività 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Esso è stato illustrato alle categorie interessate il 18 gennaio 2008; le note tecnico metodologiche sono state trasmesse il 25 gennaio.

Non è si è verificata la possibilità di esaminare con sufficiente approfondimento i risultati, si ritiene quindi che lo studio debba essere sottoposto a monitoraggio, come avvenuto in precedenza per gli altri studi in evoluzione dei professionisti caratterizzati dalla completa modificazione delle metodologie di calcolo.

Giuliano Regis

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
- 6 FEB. 2008
Prot. n° 2008 121195

**CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLO STUDIO DI SETTORE
UK 04U RELATIVO AGLI STUDI LEGALI**

Lo studio di settore relativo agli studi legali, sostanzialmente basato sul numero degli incarichi e sull'ammontare unitario dei compensi determinato in base alle risultanze medie del settore specialistico cui si riferiscono gli incarichi stessi, appare senz'altro accettabile e notevolmente migliorativo rispetto ai precedenti studi sostanzialmente basati sui costi sostenuti dal professionista e sulle dimensioni dei locali o l'entità dei beni ammortizzabili.

Peraltro non appaiono accettabili i criteri con cui viene determinata la congruità dei compensi relativi agli incarichi basata pressoché in via esclusiva sulle risultanze minime del settore specialistico in cui ciascun incarico viene esperito.

Tale criterio, infatti, non trova alcuna rispondenza con le tariffe professionali forensi, alle quali deve attenersi ogni avvocato, e che tengono conto, dell'attività e del valore di ogni singola prestazione, indipendentemente dal settore specialistico in cui l'attività viene prestata, salvo la sostanziale differenza tra attività giudiziale civilistica, attività giudiziale penalistica ed attività stragiudiziale, per ciascuna delle quali è prevista un'apposita tariffa.

Nell'ambito di ciascuna di esse assumono rilievo, per quantificare gli onorari spettanti al legale, le distinte prestazioni che il professionista effettivamente svolge, e per ogni prestazione l'entità degli onorari è diversa in relazione al valore della pratica e, per quanto concerne le tariffe giudiziali, all'autorità dinanzi alla quale la prestazione viene svolta.

Così, per non fare che un esempio, un incarico in materia di diritto immobiliare, poniamo locatizio, può esaurirsi con una lettera all'inquilino, che a termini di tariffa professionale può dar diritto ad un orario minimo di € 35,00 e massimo di € 145,00 ovvero in un intero giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, che, per una causa del valore di € 50.000,00 può oscillare da un minimo di € 1.265,00 ad un massimo di € 4.745,00.

In base allo Studio di Settore, invece, un incarico in materia immobiliare prevede sempre e comunque un compenso minimo di € 680,00 e se il professionista ha mediamente incassato per tali incarichi meno di € 680,00 risulterà non congruo, anche se gli incarichi stessi sono costituiti ciascuno da una prestazione il cui compenso massimo previsto dalla tariffa professionale è nettamente inferiore ai succitati € 680,00.

Ma v'ha di più, che la durata di una causa è mediamente di due o tre anni per ciascun grado di giudizio. Se quindi il professionista chiede un acconto nel primo anno, un secondo acconto nel secondo anno ed il saldo nel terzo anno quando finalmente il giudizio si chiude, quanto meno in un grado, per ciascuno dei tre anni risulterà a favore del professionista un incarico e quindi per essere congruo il professionista dovrebbe incassare il triplo del compenso unitario minimo previsto dallo Studio di Settore. A mio fermo avviso, pertanto, i criteri per determinare la congruità di ciascun incarico dovranno essere sostanzialmente rivisti, tenendo conto, più che della specialità in cui viene svolto l'incarico - sostanzialmente irrilevante essendo sufficiente tener distinte attività giudiziale civile, attività amministrativa, attività penale ed attività stragiudiziale - del valore della pratica dell'autorità competente dell'entità delle prestazioni svolte e, essenzialmente della durata degli incarichi.

Appare pertanto indispensabile proseguire nell'applicazione monitorata dello studio, invitando espressamente gli Uffici a verificare, in sede di contraddittorio con il contribuente, se l'accertata incongruità non dipenda dalla durata pluriennale dell'incarico, ovvero dal valore della causa, che giustificano i compensi percetti dal professionista.


Roma, li 30 gennaio 2008

Avv. Claudio Berliri
(Delegato del C.N.F.)

Dott.
Giampiero Brunello
SOSE S.p.A
Via Mentore Maggini 48/c
00143 Roma.
gbrunello@sose.it

Dott.
Luigi Magistro
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.magistro@agenziaentrate.it

Dott.
Luigi Abritta
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.abritta@agenziaentrate.it



oggetto: osservazioni allo studio di settore UK05U per dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro.

Occorre, anzitutto, premettere come lo studio di settore UK05U per i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro applicato alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2006, presentate nel 2007, sotto il profilo metodologico, si distingue notevolmente dalle versioni precedenti, in quanto - finalmente - il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti e pubblici i criteri di calcolo del compenso puntuale ottenuto da Gerico. Infatti, con il decreto 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, è stata allegata la nuova nota tecnica e metodologica in cui sono state aggiunte una nuova "nota ai coefficienti delle funzioni di compenso" e una tabella con i compensi professionali "minimi provinciali per tipologia di attività". Inoltre, sul sito dell'Agenzia delle entrate sono pubblicate nella versione integrale le suddette note tecniche e metodologiche relative allo studio di settore. Infine, i tecnici della SOSE s.p.a. hanno collaborato per la traduzione di Gerico in un file di EXCEL relativo ad un caso concreto, in modo che la formula matematica della funzione di compenso puntuale sia stata resa in chiaro e, quindi, intellegibile nelle variabili e nelle costanti in essa adottate.

Sulla scorta di tale premessa ed a prescindere dalle considerazioni che seguono, non si può non rilevare con soddisfazione come il processo di formazione degli studi di settore si avvii verso il superamento delle opacità che ne costituiscono il maggior limite.

L'obiettivo della completa trasparenza nella formazione dello studio di settore è - tuttavia - ancora assai lontano, in quanto occorre che sia fatta luce sulla formazione dei cluster, sui calcoli

eseguiti per ottenere i coefficienti di regressione usati come costanti nelle formule di Gerico e così via.

Inoltre, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, i membri della Commissione degli esperti a tutt'oggi non conoscono le versioni definitive che verranno applicate su Gerico per il periodo d'imposta 2007, per cui il parere, che viene in questa sede espresso, è reso e resta a titolo provvisorio e con riserva di successiva verifica non appena verrà reso noto il software che verrà applicato alle dichiarazioni 2007 da presentare nel 2008.

L'auspicio che viene in questa sede rinnovato è che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione una versione in chiaro di Gerico su un foglio elettronico come EXCEL, in cui sia possibile verificare le formule matematiche adottate. In particolare, occorre avere un esempio per ogni cluster, sia di professionista individuale, che di associazione o società professionale, se esistente.

Orbene, nel 2007 come è noto lo studio UK05U è stato oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si è avvalsa di un apposito gruppo, costituito in seno alla commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

E' previsto che al termine del periodo di monitoraggio, lo studio di settore venga approvato con carattere definitivo, con valenza anche per i periodi d'imposta precedenti.

Dalle informazioni ricevute nel corso delle riunioni del gruppo di monitoraggio è emerso che Gerico per l'anno 2007 non varierà molto nella struttura da Gerico per l'anno 2006, salvo alcune modifiche volte a utilizzare i dati contenuti nel quadro z dei modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006.

Pertanto, le considerazioni che seguono si fondano sull'esame di Gerico per l'anno 2006 relativo allo studio UK05U.

Prestazioni pluriennali o pagamenti frazionati

Anzitutto, Gerico per UK05U stima il compenso puntuale essenzialmente mediante il contenuto induttivo dei compensi incassati. E' stata eliminata rispetto alla precedente versione TK05U, la componente del compenso puntuale che utilizzava il contenuto induttivo dei costi e, per gli studi associati, la minimim tax basata sul numero degli associati.

Pertanto, il giudizio relativo a tale innovazione non può che essere positivo, in quanto vengono eliminati alcuni difetti di funzionamento del software più volte denunciati negli scorsi anni.

Le prestazioni professionali censite dallo studio di settore in parola sono classificate in 32 tipologie, così come individuate nello studio TK05U, ma, a differenza della precedente versione, sono stati eliminati i compensi massimi, restando soltanto i minimi.

Si riportano nella tabella seguente le prestazioni professionali relative alle 32 tipologie individuate nel quadro D del modello degli studi di settore UK05U, con le relative misure minime dei compensi fissati dall'agenzia delle entrate, così come risultano dalle note tecniche e metodologiche. Tali minimi sono quelli

nazionali, che si confrontano con i minimi adottati nello studio TK05U.

	Minimo TK05U	Minimo UK05U	
D1	800	877	prestazioni relative a "contabilità ordinaria"
D2	350	402	prestazioni relative a "contabilità semplificata"
D3	70	71	prestazioni relative a "Unico pers. Fisiche"
D4	210	188	prestazioni relative a "Unico soc. di persone ed equip."
D5	280	276	prestazioni relative a "Unico società di capitali ed equiparati / Unico enti non commerciali ed equiparati"
D6	70	68	prestazioni relative a "mod. 770 (comprese dichiarazioni unificate)"
D7	70	54	prestazioni relative a "modello IVA (comprese dichiarazioni unificate)"
D8	300	388	prestazioni relative a "contenzioso tributario"
D9	600	615	prestazioni relative a "consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria"
D10	420	404	prestazioni relative a "Redazione bilanci"
D11	1100	1314	prestazioni relative a "consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria"
D12	1200	1600	prestazioni relative a "Consulenza per oper. straord."
D13	1600	1498	prestazioni relative a "Collegi sindacali"
D14	1700	1525	prestazioni relative a "revisore contabile in enti pubblici"
D15	730	979	prestazioni relative a "revisore contabile altri soggetti"
D16	1000	973	prestazioni relative a "incarichi giudiziali"
D17	1200	877	prestazioni relative a "procedure concorsuali"
D18	1350	1130	prestazioni relative a "perizie e consul. tecniche e di ufficio"
D19	780	667	prestazioni relative a "Convegni e corsi di formazione"
D20	220	244	prestazioni relative a "amministr. del personale"
D21	300	330	prestazioni relative a "Consulenza ed assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo"
D22	n. n.	522	Ricerca e selezione del personale
D23	330	379	prestazioni relative a "Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro"
D24	200	221	prestazioni relative a "altre prestazioni"
D25	500	492	prestazioni relative a "Contabilità semplificata, consul. in mat. fiscale (comp. dich. fisc.) e societaria"
D26	1100	1069	clienti relativi a "contabilità ord., consulenza in materia fiscale (comp. dich. fiscali) e

			societaria"
D27	560	565	clienti relativi a "contabilità sempl., consulenza in mat. fisc. (comp. dich. fiscali) e societaria e del lav."
D28	930	942	clienti relativi a "contab. ord., consul. in materia fisc. (comp. dich. fis.) e societaria e del lav."
D29	930	964	clienti relativi a "contabilità ord., bilancio e dichiarazioni fiscali"
D30	420	421	clienti relativi a "contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali"
D31	1040	1188	clienti relativi a "consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali"
D32	530	527	clienti relativi a "assistenza e consul. in mat. di lav."

Tuttavia, nella funzione di compenso puntuale non vengono utilizzate le medie nazionali ma soltanto i minimi provinciali.

Sotto questo profilo, occorre rilevare come la stima dei minimi provinciali sia effettuata dall'Agazia delle entrate senza coinvolgere gli esperti della Commissione. Al riguardo, si ricorda come gli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, dal 1° gennaio 2008, riuniti in un unico albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abbiano una diffusione territoriale capillare, in quanto la loro competenza territoriale è fondata sui circondari dei Tribunali, per cui non v'è dubbio che ad ogni provincia corrisponda un Ordine professionale, ente di diritto pubblico, non economico. Orbene, anche se agli osservatori provinciali subentrano quelli regionali, è del tutto evidente che gli Ordini professionali debbano essere sentiti nella determinazione dei minimi provinciali. Infatti, in tema di tariffe le pubbliche amministrazioni si rivolgono agli Ordini professionali per la determinazione del valore economico delle prestazioni professionali svolte dagli iscritti agli albi. Si invita, pertanto, l'Agazia delle entrate ad avvalersi degli Ordini professionali territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione dei compensi minimi provinciali.

Nel parere espresso lo scorso anno, si rilevava come «qualora una prestazione professionale venga eseguita in un arco di tempo pluriennale, la funzione di GERICO calcola correttamente il compenso stimato solo se il compenso venga percepito in una sola volta.

Nel caso, invece, che vengano percepiti uno o più acconti nell'arco di più periodi d'imposta, la funzione di GERICO che calcola la parte del compenso puntuale che deriva dai compensi incassati e dichiarati dal professionista, presenta alcune disfunzioni applicative che sono idonee a generare risultati incongrui.

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 633/72 e succ. mod. ed integr. gli acconti fanno fatturati ai fini IVA e dichiarati ai fini delle II. DD. e dell'IRAP dai professionisti per il principio di cassa.

Se da un lato più acconti relativi alla stessa prestazione percepiti nel corso dello stesso periodo d'imposta, vanno dichiarati come un'unica prestazione non a forfait (nella colonna 1 del quadro

D, nei righi dal D01 al D24), nel caso che gli acconti vengano percepiti in distinti periodi d'imposta allo stato attuale vanno dichiarati come più prestazioni professionali, tante quanti sono i periodi d'imposta in cui vengono percepiti gli acconti ed il saldo. Il che determina una stortura nel meccanismo applicativo di GERICO, in quanto si ha una indebita moltiplicazione delle prestazioni dichiarate a fronte di un'unica prestazione.

A ciò si aggiunga che la percezione di più acconti a fronte di un'unica prestazione professionale, tendenzialmente conduce all'incasso di somme spesso inferiori ai minimi previsti dall'agenzia delle entrate per quella tipologia di prestazione, per cui in tali casi GERICO assume il compenso minimo, con la conseguenza che alla moltiplicazione errata delle prestazioni professionali si aggiunge la lievitazione del compenso stimato generata dall'assunzione dei minimi.

Il problema è comune anche alle altre professioni intellettuali, in quanto la funzione di compenso ha la stessa formula matematica, per cui è stato proposto - per ovviare a tale stortura - di considerare un acconto pari a metà prestazione; oppure di mettere una percentuale pari alla percentuale dell'acconto sul compenso finale pieno. Entrambe le proposte non sono state - per ora - accolte, perché il programma di calcolo non prevede le frazioni, ma solo numeri interi. »

Orbene, per risolvere la problematica ora illustrata, nel modello di dichiarazione per l'applicazione degli studi di settore 2007 per l'anno 2006 è stato inserito il quadro Z, in cui al rigo Z01 viene indicato il totale delle prestazioni non a forfait. Nei successivi righi Z02, Z03, Z04 e Z05, sono stati richiesti i dati complementari relativi alle prestazioni indicate nel rigo Z01.

Quadro Z.

Z01	Totale prestazioni	Numero
Z02	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate	Numero
Z03	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno	Numero
Z04	- di cui iniziate e completate nell'anno	Numero
Z05	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate	Numero

In pratica, solo le prestazioni indicate nel rigo Z04 sono state remunerate completamente nell'anno e non sono interessate dal fenomeno degli acconti per prestazioni pluriennali. Tutte le altre indicate nei righi Z02, Z03 e Z05 sono a carattere pluriennale e remunerate con acconti e saldo.

Orbene, non è ancora noto come tali dati verranno trattati nella versione di GERICO 2008 applicata al 2007, in quanto nella versione del 2006 non erano utilizzati nella formula della regressione. Dunque, il problema resta aperto e il giudizio in questa parte è sospeso in attesa di conoscere il trattamento dei dati suddetti nella stima del compenso puntuale.

In ogni caso, al fine di attenuare l'effetto dell'applicazione del principio di cassa sullo studio di settore, si ritiene opportuno che in caso di incongruità l'agenzia debba applicare lo studio in esame

UK05U al triennio precedente in modo da calmierare su più anni i risultati ottenuti nell'anno più recente. Si invita, pertanto, a voler predisporre una versione di Gerico, disponibile anche per i contribuenti, che possa applicarsi al triennio precedente.

Società ed associazioni multiprofessionali.

Ancora irrisolto è il problema delle ccdd. società multiprofessionali. Si richiamano integralmente le considerazioni svolte nel parere dello scorso anno.

Le altre prestazioni.

Nel quadro D del modello per l'applicazione dello studio di settore è prevista al rigo D24 una categoria residuale di prestazioni non a forfait, il cui minimo nazionale è salito di oltre il 10% nella versione dello studio di settore da TK05U a UK05U. Infatti, tale minimo passa da 200 a 221 euro.

D24	200	221	prestazioni relative a "altre prestazioni"
------------	-----	-----	--

Orbene, è stato osservato nel periodo di monitoraggio che in questa categoria residuale sono state inserite dai contribuenti parecchie prestazioni a basso valore aggiunto, di carattere essenzialmente esecutivo, il cui valore economico - però - è molto spesso di importo sensibilmente inferiore alle medie provinciali. Si tratta di prestazioni, quali dichiarazioni di inizio attività, variazione dati, cessazioni, presso pubbliche amministrazioni e istituti previdenziali, compresi tributi locali; accessi a uffici per richiesta o ritiro documenti; pratiche di assunzione o licenziamento di dipendenti; predisposizione di contratti di lavoro atipici, ecc.. Gli studi professionali che svolgono centinaia di queste prestazioni professionali di servizi alle imprese si trovano molto spesso incongrui in quanto GERICO assume il minimo se superiore al dichiarato. Si tratta di una incongruità del tutto opinabile, per cui si suggerisce di inserire nel quadro Z del prossimo modello degli studi di settore un prospetto con i dati complementari che possa essere utilizzato per apportare un correttivo nella formula dell'anno prossimo. Si indica, qui di seguito, un dettaglio che potrebbe essere adottato.

QUADRO ZETA UK05U

	Descrizione	N°	%
1	Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati, cessazioni, presso pubbliche amministrazioni e istituti previdenziali, compresi tributi locali		
2	Accessi a uffici per richiesta o ritiro documenti		
3	rinnovi annuali di contratti di locazione		
4	Stabili collaborazioni con altri studi professionali compensate forfetariamente		
5	Partecipazione a Consigli d'Amministrazione oppure organismi di categoria		
6	Pratiche di assunzione o licenziamento di dipendenti		
7	Predisposizione di contratti di lavoro atipici		
8	Trasmissione telematica di mod. F 23 ed F 24		
9	Altre prestazioni		

Considerazioni conclusive

La versione evoluta dello studio in esame appare comunque migliorativa rispetto a quelle precedenti.

Tuttavia, molte sono ancora le lacune rilevate nel corso del monitoraggio, per cui si ritiene per le ragioni suesposte che sia necessaria la proroga per un altro anno dell'applicazione monitorata dello studio.

Roma, 28 gennaio 2008

Dott. Franco Michelotti

Membro della commissione degli esperti e del gruppo monitoraggio in rappresentanza del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili




Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
 00145 Roma
 Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
 e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it
 C.F.: 80148330584



Roma, 31 gennaio 2008



Spettabile
 AGENZIA delle ENTRATE
 Direzione Centrale Accertamento
 Settore Governo dell'Accertamento
 Studi di Settore
 Ufficio Studi di Settore
 Alla cortese attenzione del Dr. Luigi Abritta
 Viale C. Colombo 426 c/d
 Torre B, piano VI
 00145 ROMA

*Studi di
 settore*

e, p.c.: Spettabile
 SO.SE. SpA
 Alla cortese attenzione del Dr. Giampiero Brunello
 Via M. Maggini, 48/C
 00143 ROMA

Oggetto: Studio di settore - UK05U - Monitoraggio - Osservazioni ed istanza di proroga.

Dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti sulle risultanze statistiche messe a disposizione, pur apprezzando gli sforzi fatti per elaborare nuovi strumenti diagnostici, non si può omettere di rilevare la permanenza di alcune criticità, peraltro comuni anche ad altre categorie professionali e già espresse nelle varie riunioni indette dall'Amministrazione Finanziaria.

Le più significative risultano essere le seguenti:

- la presenza di pagamenti parziali (acconti) per prestazioni ultra annuali, anche se concorre in diminuzione sulla determinazione dei valori minimi a livello generale, può determinare singole situazioni di incongruità; pur essendo previsto che, con il nuovo questionario, si cercherà di attribuire un peso corretto ai pagamenti parziali, si deve dare atto che la determinazione statistica non potrà mai essere del tutto corretta. Quindi, ritiene opportuno chiedere che siano emanate istruzioni che chiariscano come i pagamenti parziali possano generare situazioni che giustificano scostamenti rispetto alla congruità;



- esistono prestazioni per le quali i compensi sono determinati, dal committente, a livelli molto bassi, inferiori ai minimi calcolati dallo studio di settore, come le perizie giudiziarie (vedi CTU) o per attività di assistenza professionale fiscale - per azione di *retention* - fornite a favore dei lavoratori dipendenti o a loro coniugi-dichiaranti delle Aziende clienti all'uopo convenzionate;
- nei vari studi in esame si è riscontrato che alla voce residuale "altre prestazioni" è attribuito un livello di compenso eccessivo che comprende anche prestazioni, quali semplici comunicazioni, singola corrispondenza o simili, di basso valore.

Si è notato come l'elencazione delle tipologie di prestazioni non sia sufficiente, poiché formulata in funzione della precedente metodologia e, pertanto, necessita di integrazioni.

Nello specifico, per la professione di Consulente del Lavoro, tali integrazioni sono rappresentate da situazioni per le quali è indiscusso che le tariffe contenute nelle note metodologiche utilizzate per il calcolo della congruità, non potrebbero che essere eccessive:

- Pratiche per la 'disoccupazione' (mod. DS22);
- Pratiche per CIG Ordinaria;
- Costituzione rapporti, variazioni, cessazioni attività varie presso Enti A.G.O.;
- Pratiche di assunzione o licenziamento (nuovi sistemi di trasmissione telematica) non comprese nel forfait;
- Elaborazioni di certificazione tributaria;
- Assistenza professionale tributaria ai lavoratori delle Aziende Convenzionate;
- Vidimazione dei Libri Obbligatori;
- Inoltri telematici (F24, 730, ecc.);
- Produzione atti e/o assistenza alle 'figure' ex D.Lgs 626/94.

Per ovviare alle criticità segnalate è stato chiesto che siano introdotte, nel Quadro Zeta dei singoli studi di settore, nuove voci o gruppi di voci che completino l'elencazione delle prestazioni; si è a conoscenza, peraltro, che i soggetti competenti stanno già operando per raggiungere tale risultato.

Altre perplessità sono state inoltre espresse circa la coerenza e la normalità economica, per le quali si formulano le più ampie riserve.

Oltre alle criticità precedentemente esposte si dovrà anche tenere conto dell'effetto modificativo che produrrà l'uscita dei cosiddetti 'Contribuenti minimi' che certamente farà aumentare i dubbi sull'attendibilità futura dello studio di settore.

Tali criticità ed incertezze operative, per le quali oggi si può affermare che non vi è certezza di operare compiutamente e correttamente, hanno portato i nostri rappresentanti nella Commissione Ministeriale a chiedere che il monitoraggio prosegua, almeno per un anno, per gli studi di settore attualmente in regime di monitoraggio. Questi ultimi richiedono un aggiornamento della modulistica e la fasatura dei calcoli; una istanza che questo Consiglio fa propria e perora.

Naturalmente non si può fare a meno di evidenziare che, nello studio UK05U, possono sussistere altre criticità non emerse nel corso del veloce esame dell'incompleto



fac-simile di prototipo.

Ciò potrà comportare ulteriori segnalazioni di anomalie, da parte dei vari Consigli Nazionali interessati, per consentire appropriati e tempestivi interventi tesi a correggerle.

In conclusione, pur riconoscendo lo sforzo metodologico innovativo, visto che - in ogni professione e per ogni professionista - le variabili determinate da situazioni soggettive ed oggettive che possono influenzare il livello dei compensi sono molteplici, si conferma il convincimento che l'UK05U, per i Consulenti del Lavoro, non potrà assumere la veste di valido strumento di accertamento, ma restare mezzo utile solo per la formazione di liste selettive.

Ciò, per lo meno, fino a quando il monitoraggio - che alla luce di quanto sopra si ribadisce l'istanza di procrastinare - non darà dei risultati attendibili che permettano di superare i ragionevoli ed inopinabili dubbi posti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/rc

GIUSEPPE FORESTO
Coordinatore professioni tecniche

COMMISSIONE MINISTERIALE DEGLI ESPERTI PER GLI STUDI DI SETTORE
SEDUTA DEL 31.01.2008 – RELAZIONE

La nuova metodologia per la determinazione dei ricavi, basata sull'analisi del numero degli incarichi e sulla tipologia delle prestazioni, ha reso più attendibili i risultati dello studio di settore.

Sono rimasti tuttavia alcuni punti di criticità principalmente causati dall'utilizzazione di un questionario concepito per la precedente metodologia, con un incompleto ed impreciso dettaglio delle prestazioni.

Per motivi di tempo e di sintesi ritengo opportuno illustrare quei punti di criticità, predisposti per le attività tecniche svolte da geometri, ma che sono comuni a tutte le categorie tecniche, anche se con peso e conseguenze che possono differenziare.

Successivamente elencherò le problematiche specifiche segnalate dalle singole categorie.

Si deve annotare che

- i valori minimi previsti sono, in alcuni casi, troppo elevati perché non si è tenuto conto dell'esistenza delle prestazioni minori, non remunerative, che il professionista svolge, più che altro a titolo di servizio, per conto del Committente.

Attualmente queste prestazioni sono dichiarate nella voce residuale "altre prestazioni" che comporta minimi troppo elevati.

- lo studio non tiene conto degli incarichi svolti per conto di Clienti che possiedono potere contrattuale elevato e determinano unilateralmente i compensi. (istituti bancari, compagnie d'assicurazioni, alcune imprese edili, ecc.).
- nella determinazione dei valori tariffari minimi si deve tener conto anche dell'aspetto legato alla fatturazione degli acconti, che comportano un abbassamento dei compensi medi dichiarati e che sono particolarmente rilevanti nelle prestazioni di durata ultra annuale.
- esistono problemi di concorrenza, a livello territoriale, ignorate dal modello di calcolo e dovute anche al fatto che l'analisi raggruppa zone apparentemente simili, ma con caratteristiche economiche molto diverse.

Rimane in parte irrisolto il problema del criterio di cassa, che merita lo studio, soprattutto per le professioni tecniche, di un'eventuale valutazione su base triennale da meditare ed approfondire.

Per quanto riguarda la coerenza, la previsione di due parametri che si sono aggiunti alla resa oraria è senz'altro da valutare positivamente, ma è doveroso affermare quanto già annotato in precedenza:

- la resa oraria è un dato soggettivo, non valutabile e non controllabile ed è di difficile determinazione anche per lo stesso contribuente;
- per quanto riguarda il rapporto tra i ricavi ed i costi è di tutta evidenza che mentre i compensi seguono il criterio di cassa e sono, in particolare per le professioni tecniche, spesso scollegati dall'effettiva realizzazione della prestazione, i costi inerenti l'esercizio dell'attività hanno, in gran parte, carattere di continuità.

Può quindi avvenire che nell'anno solare non si riescano a percepire i pagamenti riguardanti le prestazioni effettuate mentre si sostengono i costi relativi.

E' un indicatore che, misurato su base annua, può determinare effetti erronei.

Quanto detto sopra vale anche per la resa del capitale.

Il valore dei beni strumentali non si può modulare in funzione degli incarichi e dei compensi, è un dato stabile nel tempo a prescindere dagli incarichi ricevuti e portati a termine.

A- Studio di settore UK18U – Studi di architettura

Sono presenti le criticità d'ordine generale prima ricordate.

In particolare gli architetti segnalano

le conseguenze legate all'entrata in vigore del decreto 4.7.06 con relativa conversione in legge in materia di tariffe, che sta iniziando a causare la richiesta di forti ribassi nelle convenzioni e nelle gare;

l'opportunità di ritenere congruo, a tutti gli effetti, il contribuente che si pone nell'intervallo di confidenza;

l'esclusione dal rapporto costi-ricavi di quei costi che non sono legati direttamente alla produttività; contestano il tentativo di dare una valenza di presunzione legale agli accertamenti basati sugli studi di settore.

Chiedono che per lo studio sia previsto un ulteriore anno di monitoraggio.

B- Studio di settore TK24U – Agrotecnici e Agrotecnici laureati

Alle criticità d'ordine generale enunciate in premessa si aggiungono, per la categoria degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, alcune problematiche che è interessante esaminare.

Lo studio accomuna la categoria citata a quella dei periti agrari;

si fa notare che, apparentemente simili, le professioni sono assai distanti per quanto attiene ai compensi percepiti ed in parte anche per le attività svolte.

Le differenze sono ben argomentate nella relazione inviata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati e la conseguente richiesta di separazione degli studi appare fondata.

Viene inoltre ricordata la difficoltà di identificazione precisa delle prestazioni a causa di istruzioni che sono diversamente interpretabili: ciò comporta che gli attuali valori minimi sono, per alcune prestazioni, maggiori anche di otto-nove volte rispetto alla tariffa effettivamente praticata.

Evidenziano l'esigenza di nuovi questionari con separazione della categoria degli Agrotecnici da quella dei Periti Agrari.

Segnalano che l'inesistenza di una tariffa professionale obbliga, in pratica, gli agrotecnici, ad operare prevalentemente forfetizzando i propri compensi con una totale assenza di banca dati al riguardo.

Suggeriscono l'opportunità di sterilizzare le attività dovute a commesse pubbliche che, oltre a non causare problemi di occultamento di compensi, procedono spesso con gare d'appalto che inducono forti riduzione di prezzo.

Anche la costituzione dei cluster risente della necessità di separare le professioni per raggiungere una maggior omogeneità nei gruppi.

Gli agrotecnici, data l'esigenza di apportare sostanziali modifiche ritengono indispensabile una proroga di almeno un anno del periodo di monitoraggio.

Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Si evidenzia che il valore minimo è influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti per individuare il numero degli incarichi e delle prestazioni, con conseguente inattendibilità dei risultati in caso di mancanza di omogeneità nella segnalazione di dati.

I valori minimi sono, per la quasi totalità delle prestazioni, troppo elevati.

Nella relazione predisposta dalla categoria è riportato un puntuale elenco delle prestazioni con la segnalazione delle divergenze più rilevanti che, in alcuni casi, prevedono dei valori minimi anche dieci volte più alti delle tariffe normalmente praticate.

Un altro punto critico è dato dalla costruzione dei cluster – ben 16 per 5000 contribuenti – che comprendono, a volte, un numero esiguo di professionisti. Si segnalano come esempi, il “cluster 7” che comprende solo 64 soggetti ed il “cluster 14” che ne comprende 44.

La conseguenza è che lo studio di settore riguardante i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali debba essere profondamente modificato.

Si ritiene indispensabile una proroga di monitoraggio.

Una considerazione diversa riguarda gli studi di settore relativi a

“attività degli studi di ingegneria” (UK02U)

“attività tecniche svolte da periti industriali” (UK17U)

già illustrati dai Rappresentanti di categoria,

che sono studi innovativi e per i quali il monitoraggio è assolutamente indispensabile.

Considerazioni conclusive sugli studi riguardanti le professioni tecniche.

Per porre rimedio alle criticità segnalate si ritiene che debbano essere predisposti alcuni aggiornamenti.

Per quanto concerne il valore delle prestazioni interessate dai segnalati scostamenti, è opportuno introdurre nuove voci che integrino l'elencazione utilizzando il quadro "Z" sin dall'Unico 2008.

Per il problema degli acconti è opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca in circolare che la presenza consistente di pagamenti frazionati può essere causa giustificativa di scostamento dai risultati dello studio.

Si ribadisce che un risultato all'interno dell'intervallo di confidenza deve configurare un ricavo congruo, essendo il ricavo minimo un valore in ogni caso attendibile.

Si evince la necessità della prosecuzione del monitoraggio per almeno un anno, al fine di valutare l'efficacia delle integrazioni al quadro "Z" e degli altri suggerimenti proposti.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 25 gennaio 2008

Prot. n. 0391 OR/ml

Oggetto: Studio di settore TK24U -
Agrotecnici e Agrotecnici
laureati - Osservazioni sul
"nuovo prototipo".
**Richiesta di sdoppiamento
dello studio.**

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail Alessandro.madia@agenziaentrate.it
alessandro.madia@agenziaentrate.it

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Luigi ABRITTA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail dc.acc.studiodisettore@agenziaentrate.it

Spett. SO.SE - Società per gli studi di Settore
alla c.a. Dott. Mauro AMATORI
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail mamatori@sose.it



Con riferimento alla riunione della Commissione degli esperti per gli Studi di settore, prevista per il 31 p.v., si trasmettono di seguito le osservazioni della scrivente categoria professionale relativamente allo Studio di settore in oggetto emarginato.

1. PREMESSA

Lo studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati SK24U è stato approvato in **"regime di monitoraggio"**.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082.

Il “nuovo” studio di settore TK24U (*evoluzione dello studio SK24U*), la cui funzione di stima dei compensi è fondata essenzialmente sul numero delle prestazioni e sull’ammontare dei compensi attribuibile a ciascuna di esse, ha risolto alcuni problemi che si erano manifestati con il precedente studio; in particolare il nuovo modello riesce ad identificare e stimare più correttamente i compensi anche per quelle fattispecie, cosiddette di “marginalità”, cioè per quei professionisti che esercitano principalmente e contestualmente altre attività (*di solito quali imprenditori agricoli ovvero insegnanti*).

Nonostante lo sforzo profuso per la radicale modifica del precedente studio di settore SK24U **rimangono ancora insoluti alcuni problemi, evidenziati qui di seguito e segnatamente legati alla acquisizione dei dati, che non consentono ancora di addivenire ad un’approvazione definitiva del nuovo modello.**

2. QUESTIONI PRELIMINARI SPECIFICHE - RICHIESTA DI SDOPPIAMENTO DELLO STUDIO

- 2.1 Lo studio di settore SK24U tratta identicamente e congiuntamente le categorie degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e quella dei Periti agrari che, per quanto professionalmente per gran parte simili, **sono categorie invece assai distanti, per ciò che attiene ai compensi percepiti, non consentendo più -sotto il profilo dei compensi- di essere identicamente valutate.**

Conclusione alla quale agevolmente si perviene tenuto conto che:

- A. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati **non hanno una tariffa professionale** (*a differenza dei Periti agrari, i quali, invece, ne dispongono*), talchè essi non praticano e non hanno mai praticato “minimi tariffari” verso la clientela, operando invece in regime di concorrenza di libero mercato; ne consegue una netta difformità di comportamento tariffario e di guadagni corrispondenti (*più alti per i Periti agrari e più bassi per gli Agrotecnici*).
- B. In una tale condizione gli importi minimi provinciali individuati per gli Agrotecnici dall’evoluzione dello studio di settore TK24U, risultano essere sempre molto più alti del reale (*anche otto-nove volte più alti, come si dirà in appresso*), ma non è detto che lo siano altrettanto per i più “ricchi” Periti agrari, mentre è certo che *-mantenendo lo stesso studio di settore per categorie con dinamiche reddituali così diverse- gli Agrotecnici sono oggi chiamati a pagare su redditi che non conseguono.*
- C. Prova è data dai redditi professionali dichiarati dagli iscritti nelle rispettive Casse di previdenza (*rectus: Gestioni previdenziali*) **che per Agrotecnici e Periti agrari sono distinte.**

Al 31.12.2007 i Periti agrari esercenti la relativa attività professionale ed iscritti nella autonoma previdenza come “attivi” erano 3.302, con un **compenso lordo medio** (*si intende tale la somma dei compensi professionali percepiti, al lordo delle spese*) di 18.761,35 € per iscritto attivo ed un **reddito medio netto** (*cioè i compensi depurati dai costi*) di 13.128,40 €. Nel medesimo anno gli Agrotecnici professionalmente attivi iscritti nella rispettiva Gestione previdenziale erano in numero di 1.169, con un **compenso loro medio** di 12.147,13 euro per iscritto attivo ed un **reddito medio netto** di 8.152,26 euro per iscritto attivo; il tutto come da riassunto che segue:

ANNO 2007

	<u>Agrotecnici</u>	<u>Periti Agrari</u>	Differenza
Compensi medi lordi	12.147,13	18.761,35	+ 54,45%
Reddito medio netto	8,152,26	13.128,40	+ 61,04%

i dati degli anni precedenti indicano analoghe, quando non più marcate, differenze nei compensi percepiti dalle due categorie.

D. Gli Agrotecnici non svolgono attività professionale nel campo delle costruzioni (*i Periti agrari, invece, si*) mentre il “nuovo” studio di settore identifica al riguardo addirittura uno specifico *cluster*, e parimenti non possono più svolgere pratiche catastali (*al contrario dei Periti agrari, che le svolgono*) eppure, anche in questo caso, esiste un *cluster* specifico per questa tipologia di attività professionale.

2.2 Alla luce dei dati esposti e delle precisazioni fornite, non vi è chi non veda l'**impossibilità** di mantenere un unico “Studio di settore” le due categorie, professionalmente simili ma, sotto il profilo dei compensi, percepiti così diverse.

Con la presente, dunque -per le ragioni sopra dette-, si chiede di separare lo studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da quello dei Periti agrari.

3. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 Preliminarmente deve osservarsi come i minimi tariffari provinciali e nazionali, che rappresentano l'**elemento essenziale** (*nel nuovo prototipo*) per la determinazione dei compensi congrui, siano stati determinati osservando una distribuzione fondata sui dati forniti dagli stessi contribuenti, che è stata presa in considerazione al fine procedere alla determinazione dei predetti valori minimi.

In tale fattispecie è ben evidente che se i dati di partenza (*esposti dai contribuenti*) non sono stati forniti in modo corretto, i minimi che ne scaturiscono non possono essere considerati attendibili e si prestano, come nel caso di specie, a risultati paradossali.

- 3.2 Il problema fondamentale *-come anche più volte segnalato in passato-* consiste nella oggettiva difficoltà dei contribuenti a compilare correttamente (e precisamente: nella esposizione segmentata dei dati) ed in maniera univoca il modello con l'indicazione delle prestazioni rese, dove infatti le istruzioni sono diversamente interpretabili, con l'effetto di indurre comportamenti disomogenei durante la fase di compilazione della modulistica. Ad esempio se, con riferimento ad un determinato incarico, il professionista *-per effetto di inidonee istruzioni-* erroneamente indica una sola prestazione in luogo delle molteplici attività svolte, il relativo compenso risulterà "sovrastimato" e, questo dato, confluendo nella determinazione dei minimi, contribuirà a produrre un risultato finale palesemente inattendibile.
- 3.3 Questa problematica, di poter disporre di istruzioni di compilazione dei modelli chiare ed univoche, era già stato ripetutamente rappresentato nel corso degli incontri con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SOSE, fornendo altresì proposte operative per risolvere tale problematica; da ultimo tali osservazioni erano state formalizzate con nota 1.2.2007, prot. 454, ma *-si deve rilevare-* senza che apparentemente le stesse siano state prese in considerazione.
- 3.4 L'effetto è che, nella incertezza di esposizione dei propri dati, nel compilare i modelli di rilevazione, i contribuenti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati hanno fornito dati aggregati in maniera errata rispetto alle finalità dello Studio di settore, i cui risultati sono perciò inattendibili (*di questo si darà, in seguito, ampia dimostrazione*).
Un solo esempio valga per tutti: gli attuali valori sono, con riferimento a determinate prestazioni, maggiori anche di otto-nove volte rispetto alle tariffe effettivamente praticate e conseguibili sul mercato.
- 3.5 Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente che il fondamentale punto di partenza, al fine di addivenire ad un'approvazione definitiva dello Studio di settore, è rappresentato dalla costituzione di una "banca dati" attendibile per la determinazione di valori minimi aderenti quanto più possibile alle tariffe effettivamente praticate. L'operazione abbisogna, quindi, di nuovi questionari (anche in relazione alla necessità, ora ineludibile, di separare i contribuenti Agrotecnici dai Periti agrari), nuovi dati, nuove elaborazioni ed un nuovo periodo di monitoraggio.
- 3.6 Si deve, tuttavia, insistere sulla circostanza che, ove si continui a non tener conto delle puntuali indicazioni fornite dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sulla necessità di rilevare chiaramente ed in modo univoco i dati dei contribuenti non si perverrà mai ad una "banca dati" attendibile; con ciò danneggiando anche gli interessi dell'Amministrazione, oltre a creare un clima di incertezza fra gli Agrotecnici.
Il risultato finale di poter disporre di uno Studio di settore specifico ed attendibile è prevalentemente condizionato dalla correttezza dei dati e delle informazioni acquisite dai contribuenti appartenenti alla categoria. E' dunque fondamentale che vi sia la massima collaborazione e disponibilità ad accogliere tutti i cambiamenti delle istruzioni che la categoria riterrà di dover proporre. Solo in questo modo saranno ridotti al minimo i rischi della possibile disomogeneità dei dati raccolti e conseguentemente di un'errata indicazione del numero delle prestazioni.

4. OSSERVAZIONI SU CRITICITA' SPECIFICHE

- 4.1 Come già si è detto nella premessa, gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati non dispongono di una propria tariffa professionale.

La circostanza, per quanto anomala, deriva dal fatto che l'Albo professionale *-per quanto legislativamente costituito nel 1986-* ha realmente iniziato a funzionare a partire dal 1992, quando l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato "indagò" gli Ordini professionali ed il loro sistema tariffario, ritenendolo lesivo della concorrenza e del mercato; in conseguenza il competente Ministero della Giustizia bloccò l'approvazione dei nuovi tariffari, dove questa scelta colpì sostanzialmente i soli Agrotecnici (e gli Assistenti sociali), quale ultima categoria professionalmente costituita.

Tale situazione, indiscutibilmente provata, rende assai problematico *(per gli Agrotecnici, ma non per i Periti agrari i quali invece dispongono di una specifica tariffa)* ragionare per "minimi ad incarico"; diventa perciò fondamentale, come evidenziato in precedenza, che la base dei dati raccolti, concernenti gli onorari applicati per le singole prestazioni, venga determinata correttamente.

- 4.2 L'assenza di una tariffa professionale obbliga gli Agrotecnici a lavorare prevalentemente "forfettizzando" i propri compensi, che risultano quindi normalmente inferiori a quelli di altri soggetti similari *(come i Periti agrari)* che dispongono di una precisa tariffa professionale.

Naturalmente vi sono altri elementi che influenzano la forfettizzazione e prevalentemente il fatto che il committente sia in grado di assicurare al professionista un certo grado di continuità negli incarichi *(ad esempio: controlli MIPAF/AGEA; perizie grandine per conto di compagnie di assicurazioni, controlli su prodotti ortofrutticoli, ecc.)*

Il nuovo modello ha il difetto di non tener conto di **questa specifica** *(e, si ritiene, prevalente)* **realtà professionale di compensi forfettizzati**, che interessa in maniera rilevante gli Agrotecnici; dunque il nuovo modello va corretto prevedendo una chiara divisione delle prestazioni non solo con riferimenti alla diversa tipologia, ma anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi: **forfettari e non forfettari**.

Così come, peraltro, già avviene per gli Studi di settore di altre categorie.

- 4.3 Il nuovo studio non tiene altresì conto delle attività tecniche di controllo affidate da Enti pubblici *(MIPAF - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; AGEA - Agenzia per la Erogazioni in Agricoltura; OPR - Organismi Pagatori Regionali; ecc.)*, sia direttamente che tramite gare di appalto.

In considerazione del fatto che si tratta di interventi eseguiti sulla base di commesse pubbliche, quindi senza che via sia la possibilità di occultare in tutto o in parte i relativi compensi, il nuovo modello dovrebbe "sterilizzare" le predette attività al fine di stimare correttamente l'ammontare dei compensi congrui, od almeno se ne dovrebbe tener conto nell'individuazione dei valori minimi applicati dalla funzione di stima dei compensi.

Come è noto, infatti, il meccanismo delle gare di appalto *(normalmente al "massimo ribasso")* induce forti riduzioni dei prezzi che, per gli Agrotecnici impegnati in tali attività, si risolvono in una riduzione dei compensi.

4.4 Da una analisi svolta, per quanto non esaustiva, si precisano le attività di contenuto professionale rispetto alle quali l'Agrotecnico ha scarsa o nulla capacità di incidere sull'entità dei compensi.

- a) Perizie svolte per conto delle Compagnie di Assicurazione, le quali "prezzano" autonomamente tali attività.
- b) Perizie svolte su incarico della Magistratura, dove il compenso è stabilito dal giudice.
- c) Perizie, stime e controlli svolti per conto di AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; del MIPAF-Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; di altri Enti controllate dal MIPAF (*quali ISMEA, INEA, ecc.*), dove il compenso è stabilito dall'Ente stesso ovvero viene chiesto ai professionisti di fiducia di offrire il massimo ribasso sulla loro prestazione (*l'incarico poi è dato al professionista che ha fatto l'offerta migliore, cioè la più bassa*).
- d) Perizie, stime e controlli svolti per incarico di società pubbliche e/o pubblico-private (*quali AGRISLAN, SIN, ecc.*) relative ai controlli sulla erogazione di contributi regionali, statali e comunitari; si precisa per completezza che tali società operano su tutto il territorio nazionale, essendo aggiudicatrici di pluriennali gare di appalto indette dalle Amministrazioni centrali.
- e) Attività di assistenza e predisposizione delle domande PAC (*Politica Agricola Comune*), dei PSR (*Piani di Sviluppo Rurale*), delle Misure agro-ambientali svolte per conto delle Organizzazioni professionali agricole; al riguardo conviene precisare che le Organizzazioni professionali agricole controllano in maniera pressoché preponderante, quando non monopolistica, il mercato di queste domande.
Ad esempio nel 2006 in Italia sono state presentate (*fonte AGEA*) 1.808.000 domande PAC e similari, di queste l'84,20% è stato gestito dalle quattro principali Organizzazioni professionali agricole (*e precisamente: 682.000 domande, pari al 37,7% dalla Coldiretti; 338.000 domande, pari al 18,80% dalla Confederazione Italiana Coltivatori; 250.000 domande, pari al 15,80% dal COPAGRI; 202.000 domande, pari al 11,90% dalla Confagricoltura*); le strutture periferiche di questi sindacati non hanno un adeguato numero di dipendenti tecnici per gestire le domande, si servono perciò di professionisti Agrotecnici, i quali lavorano (*data la sproporzione di forza contrattuale*) alle condizioni dettate dalle Organizzazioni professionali agricole committenti.

Si ritiene ragionevole ipotizzare che le attività descritte ai punti precedenti rappresentino in media dal 65% al 72% dei compensi di un professionista Agrotecnico, dove, in tale situazione, risulta particolarmente incidere la circostanza dell'assenza di un tariffario professionale, mai approvato dal Ministero (in ragione delle più generali problematiche sollevate dall'ANTITRUST sulle tariffe professionali); ciò comporta infatti che gli Agrotecnici non hanno punti di riferimento giuridici con cui sostenere eventuali conflitti sui compensi.

- 4.5 Un'altra osservazione, sia pure di carattere generale, riguarda sempre la determinazione dei "valori minimi" applicati dallo studio; infatti essi non tengono affatto conto delle prestazioni di "basso valore". Sono poi emersi ulteriori elementi di "criticità" in relazione ai pagamenti frazionati in più anni, ovvero nei casi in cui il cliente corrisponda un acconto.
- 4.6 Per quel che attiene agli incarichi ed attività di modesta entità, per le quali vengono di norma richiesti meri "rimborsi", percepiti allo scopo di reintegrare le sole spese sostenute, si segnalano particolarmente:

Oggetto della prestazione o servizio	Importo medio
Presentazione D.I.A. (denuncia inizio attività) Regolamento CE n. 852/04	60,00 €
Presentazione disciplinari di produzione	50,00 €
Notifica modulistica alla regione per l'agricoltura biologica	60,00 €
Notifica modulistica alla regione per la produzione vegetale	50,00 €
Notifica modulistica alla regione per la produzione animali	50,00 €
Anagrafe bovina registrazione presso l'ASL di competenza	60,00 €
Pratiche per l'indennità compensativa per il mantenimento zootecnico	50,00 €
Libretti UMA per la richiesta d assegnazione di carburanti (basata su estens. e coltiv.)	30,00 €
Modelli MUD per la gestione dei rifiuti aziendali	80,00 €
Richiesta planimetria all'Ufficio del Territorio	40,00 €
Richiesta certificati all'Ufficio del Territorio	40,00 €
Richiesta visure all'Ufficio del Territorio	40,00 €
Registrazione contratti di fitto presso l'Agenzia delle Entrate	40,00 €
Vidimazione registri rifiuti presso l'Agenzia delle Entrate	40,00 €
Presentazione inizio, variazioni e cessazioni IVA	40,00 €
Iscrizione, cancellazione e variazioni all'INPS (Previdenza Agricola)	50,00 €
Presentazione all'INPS modelli DMAG	50,00 €
Prelievi ed analisi per un gruppo di insetticidi	80,00 €

precisando che si tratta di un elenco parziale e non esaustivo.

- 4.7 E' necessario infine tenere in considerazione i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai professionisti all'inizio dell'attività. Solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

5. OSSERVAZIONI RELATIVE AI CLUSTER

5.1 Dall'esame dei *cluster*, così come definiti dall'evoluzione dello studio di settore SK24U, dimostra l'**assoluta necessità**, non più eludibile, **di dividere gli Agrotecnici dai Periti agrari** ai fini fiscali.

Con lo studio vengono infatti identificati n. 11 "Gruppi omogenei" che, nella realtà, non sono sempre tali, e precisamente:

- Cluster 1 Professionisti specializzati nell'esecuzione di stime e perizie;
- Cluster 2 Professionisti specializzati in studi agronomici;
- Cluster 3 Professionisti specializzati in perizie giudiziali;
- Cluster 4 Professionisti specializzati in collaudi e controlli;
- Cluster 5 Professionisti specializzati in controlli di qualità;
- Cluster 6 Professionisti specializzati in progettazione e direzione lavori;
- Cluster 7 Professionisti specializzati nell'analisi/controlli di prodotti e sostanze agrarie;
- Cluster 8 Professionisti specializzati in lavori catastali e topografici;
- Cluster 9 Professionisti specializzati in assistenza tecnica ed economica;
- Cluster 10 Professionisti specializzati verso una clientela privata;
- Cluster 11 Professionisti che svolgono diverse tipologie di attività.

Ebbene si consideri che:

- il Cluster 8 "*Professionisti specializzati in lavori catastali e topografici*" è **sostanzialmente estraneo** all'attività degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in quanto la materia, benché controversa, allo stato è inibita agli Agrotecnici;

- il Cluster 6 "*Professionisti specializzati in progettazione e direzione lavori*" interessa gli Agrotecnici solo parzialmente, non avendo stessi competenze in materia di costruzioni, ma unicamente di verde urbano. Ora è ben evidente che sommando insieme i compensi (*ben più elevati*) dei Periti agrari che progettano costruzioni con i compensi (*da gran lunga più bassi, così come più basso è il valore del progetto*) degli Agrotecnici che progettano giardini, si produce l'effetto di elevare la media dei compensi, rendendo non congrui gli Agrotecnici. E ciò per tacer d'alto.

5.2 Pertanto si deve ribadire la necessità di sdoppiare lo studio di settore distinguendo i diversi ambiti e compensi degli Agrotecnici rispetto ai più elevati compensi (*del 54%*) mediamente conseguibili dai Periti agrari.

6. OSSERVAZIONI SUI MINIMI PROVINCIALI E NAZIONALI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

6.1 Preliminarmente deve rilevarsi come i minimi tariffari provinciali e nazionali risultino eccessivamente elevati, per ogni tipologia di prestazione.
Di seguito vengono indicate le incongruenze più evidenti delle diverse tipologie di prestazioni, approfondendone una in modo significativo, in maniera tale da dimostrare, senza ombra di smentita, l'erroneità dei minimi provinciali così come determinati.

6.1.2 La tipologia di attività che si è scelto di approfondire riguarda **l'istruzione e la presentazione di pratiche PAC**, in quanto si tratta di una attività che:

- viene svolta in tutto il territorio italiano;
- interessa un elevatissimo numero di imprese agricole;
- è determinata da Politiche Comunitarie;
- è normativamente organizzata esclusivamente tramite specifiche strutture denominate "CAA - Centri Agricoli di Assistenza" (*e non può realizzarsi al di fuori di esse*);
- i CAA hanno dei propri tariffari provinciali;
- gli Agrotecnici dispongono di un loro CAA (*che ha collaborato all'indagine, rendendo disponibili i compensi dei suoi sportelli*);

Tutti questi elementi hanno consentito di svolgere una analisi su **dati reali e dimostrabili**.

6.1.3 Sono perciò state prese in esame diverse province italiane, distinte da Nord a Sud, ritenute rappresentative dell'intera Nazione, e precisamente quelle di Cuneo (*Piemonte*), Treviso (*Veneto*), Forlì (*Emilia-Romagna*), Perugia (*Umbria*), Roma (*Lazio*), Matera (*Basilicata*), Catanzaro (*Calabria*), Catania (*Sicilia*).

L'attività in esame consiste in una serie di prestazioni finalizzate a verificare se il soggetto richiedente sia o meno in possesso dei requisiti necessari per ottenere i taluni contributi comunitari e, quindi, di produrre domanda per beneficiarne; per farlo il professionista deve potersi collegare informaticamente al SIAN - Servizio Informativo Agricolo Nazionale, dove ciò può avvenire solo tramite un CAA - Centro Agricole di Assistenza, debitamente autorizzato.

Il professionista percepisce due tipi di compensi, uno dal cliente *-per la consulenza prestata-* ed una da AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura tramite il proprio CAA - Centro Agricolo di Assistenza; la circostanza che gli Agrotecnici dispongano di un proprio autonomo CAA *-il quale ha fornito i dati richiesti-* ha reso possibile una reale verifica dei compensi in tutto il territorio nazionale.

6.1.4 Il compenso percepito dal cliente varia da provincia a provincia ed è (*talvolta, ma non sempre*) composto da una quota fissa, a cui si aggiunge una percentuale sull'entità del premio percepito dall'agricoltore: l'insieme di tali importi produce un compenso, per il professionista che varia da 50,00 euro a 300,00 euro per azienda, con medie comprese intorno agli 80,00/120,00 euro.

6.1.5 La parte del compenso che il professionista percepisce dal proprio CAA varia da 5,00 a 15,00 euro per domanda presentata; ad esempio nel 2004 (*anno di rilevamento dei dati gli Agrotecnici*) hanno percepito 8,00 euro per domanda, che sono saliti a 12,00 euro nel 2006.

6.1.6 Di seguito si riportano le tariffe locali praticate dagli Agrotecnici alla propria clientela nell'ambito delle pratiche PAC:

- a. CUNEO, sono chiesti 35,00 euro fissi più una percentuale variabile dell'1% al 3% del valore del premio; dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 59 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 90,00 euro.
- b. TREVISO, sono chiesti 55,00 euro per la pratica base (*fino ad 1 Ha di superficie*) e poi 5,00 € per ogni ettaro in più; dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 300 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 100,00 euro. In zona si usano anche forfetizzazioni di compensi, con cifre medie più basse.
- c. FORLÌ, sono chiesti 50,00 euro per la pratica base, con prezzi crescenti al crescere del contributo percepito dall'agricoltore, sino ad un massimo di 300,000 euro per pratica; dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 45 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 100,00 euro.
- d. PERUGIA, sono chiesti 50,00 euro per la pratica base, con prezzi crescenti al crescere dell'importo del premio percepito dall'agricoltore; dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 200 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 140,00 euro.
- e. ROMA, sono chiesti da 25,00 euro a 35,00 euro per la pratica base, più una quota variabile dell'1% al 2% del valore del premio conseguito; dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 380 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 65,00 euro.
- g. MATERA, viene chiesto di norma l'1,50% del premio corrisposto, senza minimi. Dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 130 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 100,00 euro.
- f. CATANZARO, viene chiesta di norma una percentuale dall'1% al 3% del premio corrisposto, senza minimi. Dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 570 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 80,00 euro.
- h. CATANIA, sono chiesti 50,00 euro per la pratica base, più una aliquota variabile dall'1% al 2% del premio corrisposto, dai dati reali di uno sportello che ha prodotto 280 pratiche nell'anno è risultato un compenso medio di 65,00 euro.

6.1.7 I dati così raccolti sono stati confrontati nella tabella che segue con i dati dei “compensi minimi” elaborati dal “nuovo” prototipo dello Studio di settore:

PROVINCIA	COMPENSO CLIENTE EURO	COMPENSO CAA EURO	COMPENSO TOTALE EURO	MINIMO STUDIO DI SETTORE EURO	DIFF.
CUNEO	90,00	10,00	100,00	585,00	585%
TREVISO	100,00	10,00	110,00	607,00	551%
FORLI'	100,00	10,00	110,00	585,00	531%
PERUGIA	140,00	10,00	150,00	585,00	390%
ROMA	65,00	10,00	75,00	585,00	780%
MATERA	100,00	10,00	110,00	585,00	531%
CATANZARO	80,00	10,00	90,00	585,00	650%
CATANIA	65,00	10,00	75,00	585,00	780%

6.1.8 L'enorme differenza fra i dati rilevati dagli Studi di Settore e la realtà derivano quasi certamente dalla errata imputazione dei dati da parte del contribuente, indotto in errore da istruzioni imprecise (*ad esempio: è probabile che lo sportello CAA di Catanzaro, che ha prodotto 570 pratiche, quando le ha fatturate al CAA centrale a 10,00 euro ciascuna, emettendo quindi una sola fattura nell'importo di 5.700,00 euro l'abbia considerata come una sola prestazione, mentre in realtà si trattava di un compenso differito relativo a ben 570 prestazioni, e così via, con il risultato di far "sovrastimare" tutti i compensi di questo tipo*).

6.2 Il problema, così come illustrato, si pone identicamente per tutte le altre tipologie di attività, che risultano essere ampiamente sovrastimate; di seguito si riportano brevi note per ciascuna tipologia.

6.3 Circa le altre tipologie di attività, si precisa che il **controllo di qualità** viene effettuato attraverso una serie di prestazioni consistenti nel prelievo del prodotto, nell'analisi e nella verifica della qualità dello stesso; l'attività riguarda i prodotti finiti, cioè pronti ad essere immessi sul mercato. Il compenso è compreso tra i 40,00 ed i 50,00 euro per ciascuna analisi riguardante il singolo prodotto, mentre invece il minimo nazionale risultante dalla nota metodologica ammonta a 866,00 euro e quello provinciale varia da 770,00 euro a 1.039,00 euro; livelli di compenso impossibili da realizzarsi in quanto, solitamente, le prestazioni sono relative ai singoli prodotti, laddove l'analisi debba invece interessare diverse tipologie di prodotti l'incarico viene conferito a più professionisti.

- 6.4 **Le analisi ed i controlli analitici di prodotti e sostanze agrarie** vengono effettuati conferendo un incarico ad un tecnico che effettua un prelievo finalizzato all'analisi; diversamente dalle prestazioni di cui al precedente punto 6.3 l'analisi viene effettuata durante la fase di coltivazione (*prodotto non finito*). Il compenso richiesto è notevolmente più basso rispetto ai minimi determinati dalla nota metodologica relativa allo studio di settore, che indicano il minimo nazionale pari all'importo di 1.302,00 euro ed i minimi provinciali variano da 1.111,00 euro ad un massimo di 1.382,00 euro. La realtà è ben diversa; ad esempio, nell'ambito della provincia di Latina, il compenso è variabile da un minimo di 140,00 euro ad un massimo di 160,00 euro mentre questo importo scende ulteriormente se l'incarico viene conferito da una cooperativa o un ente associativo a cui aderiscono diversi imprenditori agricoli. Al fine di determinare correttamente i minimi provinciali bisognerebbe distinguere gli incarichi conferiti dalle cooperative (*o da altri entri associativi*) rispetto a quelli provenienti da privati infatti, per le prestazioni rese nei confronti dei predetti organismi, considerando come un unico incarico le diverse analisi effettuate per i vari prodotti di coloro che sono associati (*es. soci di cooperative*) il compenso risulta notevolmente maggiore rispetto agli Agrotecnici che effettuano la stessa analisi del medesimo prodotto nei confronti del singolo imprenditore agricolo. La circostanza è dovuta al fatto che nel primo caso il professionista effettua diverse analisi; invece nel secondo caso l'analisi è una sola. Il compenso determinato per le prestazioni in favore delle cooperative, finisce con il riflettersi negativamente (*essendo più elevato*) sulla determinazione dei compensi relativi alle prestazioni rese nei confronti dei privati;
- 6.5 **Stime e perizie**; i minimi provinciali relativi alle attività di stime e perizie appaiono tutti troppo elevati. Non sono stati tenuti in considerazione diversi elementi che influenzano in maniera significativa la determinazione dei compensi. In primo luogo non si tenuto conto del fatto che i professionisti possono incidere ben poco sui compensi stabiliti dalle assicurazioni ovvero da committenti "collettivi" per le prestazioni effettuate in favore dei predetti, tenuto altresì conto che gli Agrotecnici, non avendo una propria tariffa, non hanno minimi di legge cui appellarsi. Frequentemente in questi casi i compensi sono determinati sulla base di criteri di tipo forfetario. La forfetizzazione può essere dovuta ad una serie di fattori. Ad esempio può trattarsi di prestazioni che sono in grado di assicurare al professionista un certo grado di continuità negli incarichi. Gli onorari per una perizia grandine effettuata su incarico di un'azienda sono diversi rispetto alla medesima attività peritale svolta nei confronti di una compagnia di assicurazione. Tale compagnia commissiona al professionista nel corso dell'anno un elevato numero di perizie a seguito di un incarico che è svolto con carattere di continuità. Gli attuali minimi provinciali e nazionali indicati nella nota metodologica non tengono conto delle possibili forme di forfetizzazione dei compensi.

In secondo luogo i minimi non sembrano considerare che i relativi compensi sono stabiliti sulla base delle giornate lavorate.

A tal proposito è possibile affermare con certezza che i dati utilizzati per osservare la distribuzione necessaria per stabilire i valori minimi non hanno preso in considerazione tale numero. Infatti in corrispondenza del rigo D16 del modello deve essere riportato esclusivamente il numero delle prestazioni effettuate e la percentuale dei compensi ed, allo stato, non è richiesta alcuna ulteriore informazione.

Pertanto nell'individuare il minimo provinciale non si è potuto tenere conto del fatto, che aumentando il numero delle giornate relative alle perizie grandine, i compensi riconosciuti dalle compagnie di assicurazioni diminuiscono in misura rilevante (*si realizza una forma di forfezzazione dei compensi*).

Il minimo provinciale dovrebbe essere stabilito con riferimento alla singola giornata lavorativa. Infatti non può essere confrontato il compenso percepito dal professionista che effettua una perizia grandine per cinque giornate di lavoro, rispetto alla medesima attività avente durata solo di una giornata. Se si considera la somma complessivamente richiesta per le cinque giornate di lavoro (*il compenso della singola giornata moltiplicato cinque volte*) il compenso sembra in apparenza più elevato rispetto al caso del professionista che lavora una sola giornata, ma in realtà per poter esprimere un'opinione è necessario che il termine di confronto sia omogeneo. Tale termine non può che essere costituito dalla singola giornata lavorativa.

La mancata distinzione del numero delle giornate relative alle perizie (*grandine, ed altre di tipo "collettivo"*), e quindi la determinazione del compenso minimo indipendentemente da tale numero, ha certamente fatto aumentare il minimo provinciale per i professionisti la cui attività peritale si svolge in un numero limitato di giornate.

Il valore eccessivo del minimo provinciale relativo alle stime e perizie è ancor più evidente se si confronta il relativo importo con quello delle perizie giudiziali.

Indubbiamente il tipo di rapporto con un soggetto in grado di commissionare centinaia di perizie nell'anno (*e quindi di imporre stringenti limiti agli onorari*) è certamente diverso rispetto a quello che si instaura nell'ambito di un procedimento giudiziario; qui invece pare il contrario (*minimi giudiziali più bassi di quelli delle stime*).

- 6.6 **Studi di fattibilità;** in generale è possibile osservare come i minimi siano eccessivamente elevati per ciascuna provincia. Con riferimento alle predette prestazioni i compensi sono stabiliti in relazione all'estensione dell'azienda/terreni ed al tipo di produzione. Per quanto riguarda i valori "minimi" indicati nella nota metodologica i terreni/aziende dovrebbero avere un'estensione superiore ai 15/20 ettari. Invece, fatte salve alcune eccezioni, l'estensione media dei terreni è assai più bassa essendosi verificato nel corso degli ultimi anni un fenomeno di "polverizzazione" delle aziende a causa della suddivisione del patrimonio nell'ambito dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio per uno studio di fattibilità non eccessivamente complicato il compenso è pari in media a circa 100,00 euro circa, mentre la nota metodologica contempla un minimo nazionale pari a 910,00 euro e un minimo provinciale compreso tra un minimo di 837,00 euro ed un massimo di 959,00 euro.

- 6.7 **Progettazione di opere e/o servizi;** non essendo diviso lo Studio di settore degli Agrotecnici da quello dei Periti agrari, i minimi provinciali non tengono conto del fatto che gli Agrotecnici non possono progettare opere (attività invece, seppur con qualche limite, consentita ai Periti agrari), ma unicamente giardini e verde urbano.
In un tale scenario i minimi, già di per se troppo elevati, per gli Agrotecnici diventano assolutamente irrazionali perché sui compensi (*molti più bassi*) della progettazione di giardini si riverberano, “mediandoli” al rialzo, i compensi (*ben più alti*) delle opere.
E’ perciò necessario procedere a due distinti rilevamenti degli Studi di settore degli Agrotecnici e dei Periti agrari.
- 6.8 **Docenza e altre attività nell’ambito di corsi di formazione;** i compensi vengono stabiliti in relazione al numero delle ore nell’ambito della singola docenza. La mancata indicazione di tale numero rende assolutamente privi di significato ed attendibilità i minimi nazionali e provinciali. Ad esempio risulterà sempre non congruo un professionista che nel corso del periodo d’imposta ha tenuto diverse prestazioni di docenza di una o due ore. In questi casi è certo che il compenso professionale sarà sempre inferiore ai minimi (*nazionali e provinciali*) in quanto il numero delle ore è limitato. Al contrario risulterà sempre congruo il professionista che ha tenuto diverse prestazioni di docenza di molte ore. In questi casi il compenso risulterà più elevato in quanto l’importo chiesto per ciascuna ora di lezione sarà moltiplicato per il numero complessivo delle ore. E’ dunque necessario che il minimo venga stabilito per ciascuna ora di lezione e che oltre al numero delle prestazioni venga acquisto con il modello il numero delle ore di docenza. Si tratta, in buona sostanza, del medesimo problema evidenziato per quanto riguarda le perizie grandine.
- 6.9 **Altre attività;** deve rilevarsi come tutti i minimi relativi alla categoria residuale “altre attività” siano eccessivamente elevati.

7. CONCLUSIONI


Lo studio di settore TK24U concernente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati **richiede diverse modifiche sostanziali**, come sopra illustrate, necessarie allo scopo di acquisire correttamente i dati da utilizzare al fine dei determinare correttamente i minimi tariffari nazionali e provinciali e, **prima, fra tutte, la separazione dello Studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da quello dei Periti agrari.**

A tale conclusione si perviene nettamente alla luce dei risultati che sono scaturiti dopo il primo anno di applicazione del “nuovo prototipo”.

Le richieste modifiche sono essenziali al fine di assicurare allo studio di settore la "capacità" di determinare con il maggior grado di probabilità l'ammontare dei compensi congrui; i problemi emersi per gli Agrotecnici e segnalati in questa sede (*assenza di una tariffa professionale; palese incongruità dei minimi provinciali così come determinati dal "nuovo prototipo"; necessità di distinguere gli Agrotecnici dai Periti agrari; ecc.*) **rendono indispensabile una proroga di almeno un anno del periodo di monitoraggio**, per consentire di apportare le necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma , 8 febbraio 2008

Prot. n. 0603 OR/lr

OGGETTO: Riunione della Commissione
Studi di Settore del 31 gennaio 2008.
Dichiarazione a verbale.

Egreg. Dott. Giampiero BRUNELLO
Amministratore delegato di SOSE
Società per gli Studi di Settore
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail info@sose.it

e, p.c Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
alla c.a. Dott. Luigi ABRITTA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
Torre B - Piano VI
00145 ROMA
e-mail dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

Anticipato per e-mail, segue per lettera

Con riferimento alla riunione della Commissione in oggetto emarginata, si rammenta che, nell'approvazione dello Studio di settore TK24U "Consulenze agrarie fornite da agrotecnici e periti agrari", il sottoscritto, membro della Commissione degli Esperti ha espresso **voto contrario**.

Ai fini della redazione del processo verbale della riunione si chiede cortesemente di voler verbalizzare la seguente dichiarazione di voto:

"Esprimo voto contrario per la evidente inattendibilità dello Studio di settore TK24U. Come dimostrato tramite l'esposizione di dati oggettivi e verificabili, i compensi provinciali minimi sono superiori ai compensi reali anche di oltre il 750% mentre risultano errati e/o erronei anche due cluster su undici, per intervenute modificazioni normative relativamente alle competenze professionali. Tali errori, che rendono inattendibile lo Studio, quasi certamente derivano dal fatto che lo stesso tratta insieme e senza distinguerle le due diverse, ed autonome categorie degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Periti agrari, quando invece vi è fra loro una differenza media di compensi più alta del 54% per i Periti agrari rispetto agli Agrotecnici.

— o o o o —

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Benché si desideri, nell'occasione, esprimere sincero apprezzamento verso la SO.SE., per la disponibilità e l'attenzione sempre dimostrata si ritiene, per le ragioni dette, che lo Studio TK24U non possa essere approvato”.

Si chiede l'inserimento nel verbale della presente dichiarazione, che motiva e spiega il voto contrario.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

29/01/2008

222/2008
PM/amp



Egr. Sig.
Dott. Luigi Abritta
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

Gentile Dott. Abritta,

il primo periodo di imposta durante il quale ha trovato applicazione il nuovo prototipo dello studio di settore TK25U, relativo ai Dottori agronomi e ai Dottori Forestali, ha evidenziato numerose criticità. Pertanto ritengo non sussistano le condizioni necessarie per procedere ad un'approvazione definitiva dello stesso.

Indubbiamente il nuovo modello risulta migliorato rispetto alla precedente versione, ma ritengo indispensabile la concessione di una proroga del periodo di monitoraggio. Le ragioni di questa richiesta sono molteplici e per un esame dettagliato delle stesse potrà fare riferimento ai contenuti della relazione allegata alla presente. Dalle osservazioni formulate nella predetta relazione sarà agevole comprendere la **necessità di predisporre nuovi questionari, acquisire nuovi dati, effettuare ulteriori elaborazioni e, conseguentemente, prorogare il periodo di monitoraggio.**

In questa sede mi limiterò solo a ricordare che i "minimi nazionali e provinciali", utilizzati per il funzionamento dello studio di settore, sono ben più elevati rispetto agli onorari effettivamente applicati dalla categoria che rappresento. Le note metodologiche sono state poste a disposizione delle diverse categorie professionali solo dopo molte richieste, le prime delle quali rimaste infruttuose, pertanto solo oggi è possibile dare inizio alla formulazione in maniera più puntuale, sia pure con notevoli difficoltà, ad alcune osservazioni riguardanti soprattutto i valori minimi nazionali e provinciali applicati per il funzionamento dello studio di settore. Sarebbe stato necessario che la categoria, così come più volte richiesto, fosse venuta a conoscenza dei dati contenuti nelle note metodologiche avendo a disposizione un congruo lasso di

tempo per effettuare tutte le verifiche su “scala nazionale” e quindi su tutte le province rappresentanti l’universo della categoria.

Deve tra l’altro considerarsi che la “base dei dati” utilizzata per la determinazione dei “minimi” non risulta sempre attendibile. Infatti l’operazione di “raccolta” è stata effettuata utilizzando i “vecchi” modelli e con istruzioni per la compilazione degli stessi non sempre comprensibili. La determinazione dei valori “minimi” è stata dunque influenzata da queste circostanze che hanno compromesso in maniera rilevante l’attendibilità del nuovo modello.

La relazione allegata evidenzia con chiarezza i problemi che derivano allorché l’ultimazione della prestazione sia preceduta dal pagamento di uno o più acconti. Il modello non riesce a distinguere il pagamento di tali somme penalizzando in maniera rilevante la determinazione della soglia di congruità. Inoltre l’introduzione del regime dei “minimi”, applicabile ai professionisti i cui compensi non abbiano superato 30.000 euro, determinerà l’uscita dal sistema di un rilevante numero di soggetti nei cui confronti non troverà più applicazione lo studio di settore.

Il quadro di riferimento è destinato a cambiare completamente. Pertanto l’esigenza di prorogare il periodo di monitoraggio rappresenta una “tappa” indispensabile per approvare uno studio di settore in grado di stimare correttamente i compensi che con il maggior grado di probabilità sono percepiti dagli appartenenti alla categoria.

Certo di aver espresso le preoccupazioni della categoria che rappresento e confidando nell’accoglimento delle richieste l’occasione è gradita per porgere distinti saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Pantaleo Mercurio

STUDIO DI SETTORE TK25U
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
OSSERVAZIONI SUL “NUOVO PROTOTIPO”

Lo studio di settore dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali SK25U è stato approvato nel 2002 a titolo sperimentale e successivamente sostituito con nuovo modello a decorrere dal periodo d'imposta 2006.

Il modello utilizzato fino al periodo di imposta 2005, ha dimostrato di non essere idoneo per stimare i compensi che, con il maggior grado di probabilità, possono essere percepiti dai professionisti appartenenti alla categoria, in relazione alle diverse condizioni in cui operano.

L'esperienza maturata fino ad oggi ha dimostrato che un modello sostanzialmente fondato sull'ammontare dei costi sostenuti, anche tenendo conto della diversa tipologia delle spese, non funziona correttamente. I risultati che sono conseguiti hanno ampiamente dimostrato che un modello così concepito non riesce a tenere conto delle specificità che caratterizzano la professione esercitata dai Dottori agronomi e dai Dottori forestali. Pertanto i risultati che sono scaturiti con l'applicazione del predetto studio di settore si sono rivelati, assai frequentemente, poco attendibili.

Per tale ragione è stata avviata la fase di evoluzione del “vecchio” prototipo dello studio di settore, a seguito della quale lo studio di settore come modificato dovrebbe essere in grado di cogliere quelle situazioni di “marginalità”, ed altre specificità, che il precedente prototipo non riusciva ad individuare.

In effetti la funzione di stima dei compensi, fondata essenzialmente sul numero delle prestazioni e sull'ammontare dei compensi attribuibile a ciascuna di esse, ha risolto alcuni problemi che si erano manifestati sin dall'inizio. In particolare il modello così come modificato riesce ad identificare e stimare più correttamente i compensi anche per le predette fattispecie di “marginalità”, cioè per quei professionisti che esercitano principalmente altre attività, ovvero che sono oramai prossimi all'età pensionabile.

Alla luce delle radicali modifiche apportate con il nuovo studio è stato necessario verificare concretamente i risultati che la sua applicazione avrebbe determinato. Conseguentemente lo studio di settore TK25U è stato approvato in **“regime di monitoraggio”**.

Da una prima sommaria verifica del modello **rimangono però irrisolti molti problemi che non consentono di procedere alla sua approvazione definitiva.**

Dalle osservazioni formulate qui di seguito sarà infatti agevole comprendere la **necessità di** predisporre nuovi questionari, acquisire nuovi dati, effettuare ulteriori elaborazioni e, conseguentemente, **prorogare il periodo di monitoraggio.**

Tale proroga è infatti necessaria per verificare le modalità di funzionamento dello studio (ed i relativi risultati), partendo dalle modalità di determinazione dei minimi tariffari nazionali e provinciali i cui valori contenuti nella relativa nota metodologica sono per lo più elevati e non aderenti alla realtà della categoria.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Preliminarmente deve osservarsi come la categoria abbia manifestato più volte in passato la **necessità di accedere alle note metodologiche** (e ai dati in esse contenute) dello studio di settore, ma la richiesta non ha sortito inizialmente alcun esito.

D'altra parte tali dati sono essenziali al fine di esprimere una valutazione attendibile sullo studio di settore e sulla reale capacità di determinazione dell'ammontare dei compensi congrui che con il maggior grado di probabilità possono essere percepiti dai professionisti.

Successivamente le note metodologiche sono state poste a disposizione delle diverse categorie professionali. Pertanto solo oggi è possibile formulare in maniera più puntuale, sia pure con notevoli difficoltà, alcune osservazioni riguardanti soprattutto i valori minimi nazionali e provinciali applicati per il funzionamento dello studio di settore. Infatti sarebbe stato necessario che la categoria fosse venuta a conoscenza dei dati contenuti nelle note metodologiche avendo a disposizione un congruo lasso di **tempo** per effettuare tutte le verifiche su “scala nazionale” e quindi su tutte le province rappresentanti l'universo della categoria.

Il nuovo modello, partendo dal numero delle prestazioni professionali distinto per le diverse tipologie di attività, determina l'ammontare del **compenso medio** praticato dal professionista e lo pone a confronto con un **valore minimo** quantificato attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi concernenti le medesime prestazioni.

Il valore minimo è stato determinato anche osservando i dati che sono stati forniti in passato (con i modelli) dagli stessi professionisti.

Pertanto, anche se vengono scartate le "code" della distribuzione, **il valore minimo risulta influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti per di individuare il numero degli incarichi o delle prestazioni.**

In buona sostanza se i criteri che sono stati seguiti a tal fine non sono stati omogenei, anche il valore minimo determinato ed impiegato per effettuare la predetta operazione di confronto, può non essere attendibile.

E' noto, infatti, che uno dei problemi più rilevanti nel nuovo modello è rappresentato dall'individuazione di criteri uniformi riguardanti l'identificazione del numero degli incarichi;

D'altra parte l'inidoneità dell'attuale base di calcolo al fine di individuare correttamente i minimi nazionali e provinciali è ancor più evidente se si osserva come, a volte, i valori applicati siano anche dieci volte—maggiori del valore effettivo di prestazioni medie.

Risulta dunque fondamentale, al fine di approvare in via definitiva lo studio di settore della categoria, che i dati acquisiti tramite la compilazione dei modelli da parte dei professionisti siano corretti.

Solo in questo modo sarà possibile "costruire" dei valori minimi nazionali e provinciali conformi alle tariffe realmente applicate e quindi in grado di far funzionare correttamente lo studio di settore. La proroga del periodo di monitoraggio è necessaria per verificare i risultati prodotti dallo studio di settore dopo aver apportato le relative modifiche per le ragioni esposte in questa sede.

Preme poi sottolineare che **il modello così concepito tende "strutturalmente" ad una fuorviante percentuale di non congruità** non essendo in grado di tenere nel dovuto conto le specificità dei soggetti facenti parte del cluster, che vengono tutti omologati, mentre la realtà della categoria evidenzia professionisti con caratteristiche

anche molto differenti tra di loro, che – in relazione alla liberalizzazione delle tariffe – operano ragionevolmente con compensi diversi.

E' evidente che, partendo il modello da valori medi calcolati sui dati dichiarati in passato e prima della riforma Bersani, saranno inevitabilmente presenti soggetti che avranno compensi medi al di sopra del valore definito – che risulteranno pertanto congrui -, mentre altri, inevitabilmente, avranno compensi medi inferiori a detto importo e risulteranno certamente incongrui. In entrambi i casi, indipendentemente dalla fedele denuncia degli incassi percepiti.

Si ritiene pertanto necessario che al risultato previsionale scaturito dal modello, possano essere applicati sistemi correttivi che tengano conto della reale situazione dei contribuenti (es. professionisti che fondano la propria attività su pochi incarichi di rilevanti dimensioni o, viceversa, svolgono molti incarichi di piccola o piccolissima entità, varietà dell'attività svolta, tipologia di clientela, numero assoluto di incarichi, variabilità dimensionale degli stessi, ubicazione geografica, o altri meccanismi che dovranno necessariamente essere concordati e verificati con la rappresentanza della categoria).

Va inoltre evidenziato che i dati utilizzati per la determinazione degli attuali “valori minimi” sono stati raccolti sulla base di **modelli oramai superati** rispetto alle osservazioni effettuate dalle categorie nelle ultime riunioni con la SOSE.

Per tutte le citate ragioni, è essenziale avviare una “nuova fase”, caratterizzata dall'approvazione di **nuovi modelli**, dalla raccolta di nuovi ed ulteriori dati, nuove elaborazioni ed un **ulteriore periodo di monitoraggio**.

Tuttavia deve essere evidenziato come successivamente alla predette modifiche il risultato conseguente all'applicazione dello studio di settore risulterà comunque “condizionato” dalla correttezza dei dati e delle informazioni acquisite dai contribuenti facenti parte della categoria.

E' dunque fondamentale che vi sia la massima collaborazione e disponibilità ad accogliere tutti i cambiamenti delle istruzioni che la categoria riterrà di dover proporre.

Solo in questo modo saranno ridotti al minimo i rischi della possibile disomogeneità dei dati raccolti e conseguentemente di un'errata indicazione del numero delle prestazioni inficiando il risultato finale dell'operazione.

Un ulteriore elemento di criticità nel funzionamento dello studio di settore è rappresentato (in alcuni casi) dal **numero esiguo di professionisti** che appartiene ad un determinato cluster.

La categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è caratterizzata da una notevole **variabilità** evidenziata dalla notevole frammentazione delle attività (ben 16 cluster su circa 5000 contribuenti).

Se i minimi tariffari provinciali e nazionali (che costituiscono la base di calcolo) sono, infatti, determinati indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro cluster, la circostanza potrebbe invece determinare un mal funzionamento dello studio, riducendone la validità statistica.

Il problema si verifica ad esempio per il cluster 7 (professionisti specializzati nell'esecuzione di *studi di fattibilità*) che comprende solo 64 professionisti o per il cluster 14 (professionisti che effettuano *collaudi*) che ne comprende solo 44!

Da una prima lettura del dato potrebbe affermarsi come alcune province risultino "scoperte" ai fini della determinazione dei minimi provinciali non operando in esse alcun professionista specializzato nell'esecuzione di "studi di fattibilità" o di "collaudi". In realtà i minimi sono stati determinati in queste province sulla base dei professionisti che, pur non specializzati, effettuano comunque tali tipologie di prestazioni.

Va comunque tenuto conto che la circostanza potrebbe dare luogo ad un funzionamento dello studio poco corretto, essendo in presenza di dati determinati su una base numerica modesta (es. un professionista non specializzato potrebbe aver svolto una sola prestazione riguardante uno studio di fattibilità o un collaudo, dovendo altresì vedersi applicato il minimo tariffario determinato "osservando" le tariffe praticate da professionisti fortemente specializzati).

Ulteriore problematica connessa al ridotto numero di soggetti facenti parte dei Cluster, è quella per cui le peculiarità di ogni singolo soggetto possono determinare scostamenti talmente significativi delle medie di riferimento, da poterle rendere totalmente incongrue per colleghi aventi diverse tipologia di lavori, peculiarità professionali e strutturali.

Il coefficiente di regressione, applicabile in misura diversa a seconda dell'appartenenza o meno ad un cluster, dovrebbe correggere tale anomalia, ma tale "correttivo" potrebbe non essere sufficiente.

D'altra parte è agevole comprendere, come sarà spiegato più avanti, che i valori minimi delle prestazioni relative agli studi di fattibilità o ai collaudi sono certamente troppo elevati.

La circostanza emerge chiaramente se si pongono a confronto le diverse province (cfr. le osservazioni sui minimi provinciali e nazionali per tipologia di attività).

Un ulteriore problema è rappresentato dalla corretta gestione degli **acconti**.

Il nuovo modello non funziona correttamente quando il professionista riceve acconti di modesta entità. In questo caso la prestazione si deve considerare eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto, sia in quello durante il quale il professionista ottiene il "saldo".

Nel primo esercizio, soprattutto per gli acconti di modesta entità, è fortemente probabile che il contribuente si trovi in una situazione di non congruità dovendo confrontare non l'intero compenso, ma solo il predetto acconto, con il valore minimo del compenso risultante dall'osservazione della predetta distribuzione.

Il problema evidenziato riguarda, in particolar modo, le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici.

Lo studio di settore non tiene conto del fatto che in alcuni casi i compensi sono più bassi della media in quanto determinati secondo **criteri di tipo forfetario**. La forfetizzazione può essere dovuta ad una serie di fattori: può trattarsi di prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che sono in grado di assicurare al professionista continuità negli incarichi. Ad esempio gli onorari per una perizia grandine effettuata su incarico di un soggetto privato sono diversi rispetto alla medesima attività peritale svolta nei confronti di una compagnia di assicurazione che—nel corso dell'anno può commissionare un elevato numero di perizie con incarichi aventi-carattere di continuità.

Il "nuovo" modello dovrebbe quindi in futuro tenere conto delle possibili forme di forfetizzazione dei compensi e le prestazioni dovrebbero essere divise anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi.

Per quanto riguarda le perizie grandine deve essere poi evidenziato un ulteriore elemento di criticità. Indubbiamente l'ultimo modello utilizzato per il periodo d'imposta 2006 consente l'indicazione del numero di giornate dedicate a tale attività "peritale", ma non sembra che tale informazione supplementare venga impiegata nell'effettuare la

stima dei compensi congrui (cfr. sul punto le osservazioni sui minimi provinciali e nazionali per tipologia di attività).

Elemento di assoluta rilevanza per il funzionamento del sistema che il modello non tiene sufficientemente in considerazione, sono le **prestazioni di “basso valore”**, ordinariamente presenti in un’attività professionale per brevi consultazioni, partecipazioni a commissioni, piccoli servizi e adempimenti burocratici svolti per conto del cliente, richiesta di documenti e atti, conferenze ecc.).

E’ evidente che il non contemplare tali prestazioni comporta la necessità – ai fine della congruità - di mediare detti bassi valori con altri molto maggiori dei minimi previsti dal sistema.

Sarebbe poi necessario tenere in considerazione i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai **professionisti all’inizio dell’attività**. Solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

Per quanto riguarda la determinazione dei minimi tariffari provinciali e nazionali deve tra l’altro considerarsi come la **struttura della tariffa professionale non sia sempre coerente con quella indicata dallo studio di settore**.

Lo studio non tiene conto, infatti, che per le **attività ordinariamente compensate a quantità, vacanza, o percentuale sul valore**, la definizione di un importo minimo rappresenta una contraddizione di fondo (è il caso per esempio – come si vedrà di seguito - delle docenze in corsi di formazione, delle perizie grandine, delle analisi o delle altre attività tra cui le consultazioni occasionali, le partecipazioni a commissioni di nomina pubblica – es. commissioni edilizie -, a consigli di amministrazione, o altre attività remunerate a sedute).

Per alcune tipologie di prestazioni professionali, inoltre, la **tariffa è a discrezione** e le parti sono libere di stabilire gli onorari professionali.

Anche in questo genere appare complicato ragionare facendo riferimento ai “minimi per incarico” individuati dagli studi di settore.

Un ulteriore aspetto meritevole di essere preso in considerazione, sia pure per il futuro, è rappresentato dalla **“numerosità” statistica degli appartenenti alla categoria**.

A partire dal 1° gennaio 2008 trova, infatti, applicazione il nuovo “regime dei minimi” introdotto dalla Legge Finanziaria n. 244/2007 che interessa i professionisti il cui ammontare dei compensi non abbia superato la **soglia di 30.000 euro**, i quali sono stati espressamente esclusi dal legislatore dall’applicazione degli studi di settore.

A tal proposito si può presumere che buona parte degli iscritti potrà beneficiare di tale regime con conseguente riduzione del numero di soggetti su cui fondare la raccolta dati per stabilire la determinazione dei valori tariffari minimi provinciali e nazionali. Ne conseguiranno rilevanti “ripercussioni” sull’applicazione dello studio di settore.

Si tratta di una novità i cui effetti dovranno essere attentamente valutati e che già di per sé è sufficiente per spiegare l’esigenza di prorogare la fase di monitoraggio dello studio di settore.

OSSERVAZIONI SUI MINIMI PROVINCIALI E NAZIONALI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Preliminarmente deve rilevarsi come i minimi tariffari provinciali e nazionali siano eccessivamente elevati per molte tipologia di prestazione.

Con riferimento alle singole attività si può osservare quanto segue:

a **Studi di fattibilità:** si ritiene che i valori minimi siano eccessivi per tutte le province. La correttezza di tale affermazione si desume ponendo a confronto le tariffe e verificando agevolmente che non esistano che piccole differenze tra le singole province.

Al contrario, in relazione alla “scarsa numerosità” dei professionisti “fortemente specializzati” appartenenti a questo cluster (64 soggetti), si dovrebbero riscontrare rilevanti differenze.

Infatti, essendo solo 64 i professionisti che appartengono a questo cluster, esiste con certezza un congruo numero di province “scoperte” dove operano solo professionisti non specializzati che effettuano anche studi di fattibilità.

In questi casi i compensi dovrebbero essere tendenzialmente più bassi (a causa della despecializzazione) rispetto alle province dove operano gli “specialisti”, ma in realtà tale diversità non si verifica. Risulta quindi dimostrato come, in generale, i minimi

non siano stati determinati correttamente perlomeno nelle province dove operano i professionisti appartenenti a cluster diversi;

b **Collaudi:** anche in questo caso i valori minimi sono eccessivi per tutte le province, non tenendo in considerazione che sono consueti nella professione del dottore Agronomo e Forestali, collaudi relativi ad opere di modesto valore assoluto per cui la tabella O del tariffario definisce percentuali che portano a valori medi inferiori a quelli proposti.

c **Consulenza tecnica/economica/amministrativa continuativa (e non continuativa) e curatela aziendale – Assistenza tecnica alla produzione, trasformazione, conservazione:** queste categorie sono certamente tra quelle che maggiormente incidono in senso sperequativo sui risultati del modello. Infatti i valori proposti non tengono conto che sono frequenti attività di consulenza o assistenza alle aziende che, anche se continuative, possono riferirsi a prestazioni di valore assai inferiore a quello del modello. Elaborazione di piani di concimazione annuali, tenuta o aggiornamento della documentazione aziendale, compilazione di registri, tenuta quaderno di campagna, conferme o aggiornamento di pratiche di finanziamento, non sono che alcuni esempi di prestazioni rientranti nei gruppi suddetti, con valori a volte anche di 10 volte inferiori a quelli proposti.

Si deve inoltre tenere presente che alcune attività (es. quelle previste dall'art. 86 della tariffa), sono compensate a discrezione e le parti sono libere di stabilire con la massima discrezionalità il compenso spettante al professionista.

In queste situazioni occorre domandarsi se sia ancora possibile continuare a ragionare per “minimi ad incarico”, soprattutto se non vengono affatto tenute in considerazione le prestazioni a “basso valore”.

d **Perizie grandine: i minimi provinciali relativi alle attività di stime e perizie sono** eccessivamente elevati, in quanto non sono stati tenuti in considerazione diversi elementi che “condizionano” in maniera rilevante la determinazione dei compensi.

Innanzitutto, non è stato considerato che i professionisti possono incidere in maniera poco rilevante sui compensi stabiliti dalle assicurazioni e che solitamente i compensi sono determinati sulla base di criteri forfetari.

Gli onorari per una perizia grandine effettuata su incarico di un'azienda sono diversi rispetto alla medesima attività peritale svolta nei confronti di una compagnia di assicurazione che nel corso dell'anno può commissionare un elevato numero di perizie con incarichi aventi-carattere di continuità.

Gli attuali minimi provinciali e nazionali indicati nella nota metodologica non tengono conto di tali circostanze.

In secondo luogo i minimi non sembrano considerare che i relativi compensi sono stabiliti sulla base delle giornate lavorate.

Nell'attuale modello dello studio di settore in corrispondenza dei righe da D60 a D63 deve essere indicato il numero delle giornate lavorate e la percentuale dei relativi compensi (rispetto al totale). Inoltre l'indicazione deve essere effettuata distintamente in relazione al ruolo che il professionista svolge nell'ambito dell'attività peritale (coordinatore, rilevatore, etc).

Tuttavia non sembra che i dati così raccolti influenzino la stima dei compensi congrui. Ad esempio il minimo provinciale per una perizia grandine nella provincia di Agrigento a pari a 900 euro. Tuttavia il compenso richiesto e fatturato dal professionista risulterà sicuramente maggiore se l'attività è stata espletata in diversi giorni, invece risulterà inferiore (causando la non congruità) se la medesima prestazione è stata effettuata nell'arco di una sola giornata.

Nell'individuare il minimo provinciale non si è tenuto conto del fatto che tale valore dovrebbe essere stabilito con riferimento alla singola giornata lavorativa.

Infatti, come già evidenziato, non può essere confrontato il compenso percepito dal professionista che effettua una perizia grandine per tre giornate di lavoro, rispetto alla medesima attività avente durata solo di una giornata.

Se si considera la somma complessivamente richiesta per le tre giornate di lavoro (il compenso della singola giornata moltiplicato tre volte) il compenso sembra in apparenza più elevato rispetto al caso del professionista che lavora una sola giornata, ma in realtà per poter effettuare correttamente una valutazione è necessario che il termine di confronto sia omogeneo.

Tale termine non può che essere costituito dalla singola giornata lavorativa.

La mancata distinzione del numero delle giornate relative alle perizie grandine, quindi la determinazione del compenso minimo indipendentemente da tale numero,

ha certamente fatto aumentare il minimo provinciale per i professionisti la cui attività peritale si svolge in un numero limitato di giornate.

Deve poi tenersi conto del fatto che in alcuni casi l'attività di "perizie grandine" risulta caratterizzata dall'anticipazione di notevoli spese per le trasferte.

Tali oneri (frequentemente di ingente ammontare) vengono addebitati unitamente agli onorari e concorrono ad aumentare i valori minimi provinciali.

La circostanza è in "danno" dei professionisti che svolgono la medesima attività in un ambito territoriale più limitato, con minori spese di trasferta. In questi casi, mancando l'addebito di tali oneri i compensi professionali richiesti risulteranno (in apparenza) inferiori rispetto alla prima categoria di professionisti;

- e **Analisi chimiche, fisiche e biologiche:** i valori minimi risultano tutti esageratamente elevati. La circostanza è agevolmente riscontrabile dalla semplice lettura dell'art. 89 della tariffa professionale. La tariffa prevede, a seconda del diverso tipo di prodotto, un compenso (per ogni analisi) variabile da un minimo di 12,91 euro ad un massimo di 61,97 euro. Invece la nota metodologica prevede un importo minimo di 870 euro (per alcune province) ad un massimo di 1.212 euro (es. provincia di Udine);
- f **Pianificazione territoriale e forestale:** per queste attività, ai sensi dell'art. 115 del tariffario professionale le parti possono determinare liberamente, con la massima discrezionalità, gli onorari. Occorre dunque domandarsi se abbia o meno senso, in questa situazione, ragionare per "minimi ad incarico";
- g **Studi e valutazioni di impatto ambientale:** valgono le medesime considerazioni indicate al punto precedente;
- h **Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità:** i compensi relativi a tali prestazioni professionali non tengono conto della essenziale differenza di valore economico tra le prestazioni svolte a favore di Enti di certificazione e quelle svolte a favore delle aziende oggetto del processo di certificazione (casistiche entrambi citate dalle istruzioni di compilazione, ma non considerate nella stima dei compensi).

Nel primo caso trattasi di prestazioni continuative ed i compensi sono determinati con riferimento alla singola giornata di lavoro. E' quindi necessario che i minimi provinciali siano determinati facendo riferimento ad esse. In buona sostanza valgono

le medesime considerazioni effettuate a proposito delle perizie grandine, e gli importi minimi indicati sono privi di ogni significato.

Per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, invece, la tariffa non prevede alcun onorario specifico e le prestazioni – sia occasionali che continuative – hanno valori enormemente più bassi (es. redazione di Piani Annuali di Produzione, notifiche di aggiornamento, compilazione registri ecc.).

Per dette ragioni si ritiene indispensabile scorporare le due tipologie di prestazioni adottando i criteri suddetti.

i **Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito infortunistico:** manca completamente un riferimento della tariffa. La circostanza è dovuta al fatto che tali attività, e conseguentemente le relative competenze, sono sorte successivamente all'approvazione del tariffario; le parti possono quindi determinare liberamente, con la massima discrezionalità, gli onorari. Occorre dunque domandarsi se abbia o meno senso, in questa situazione, ragionare per “minimi ad incarico”;

j **Docenza in corsi di formazione:** i compensi vengono stabiliti in relazione al numero delle ore nell'ambito della singola docenza.

La mancata indicazione di tale numero rende assolutamente privi di significato ed attendibilità i minimi nazionali e provinciali. Ad esempio risulterà sempre non congruo un professionista che nel corso del periodo d'imposta ha tenuto diverse prestazioni di docenza di uno o due ore.

In questi casi è certo che il compenso professionale sarà sempre inferiore ai minimi (nazionali e provinciali) in quanto il numero delle ore è limitato.

Al contrario risulterà sempre congruo il professionista che ha tenuto diverse prestazioni di docenza di molte ore. In questi casi il compenso risulterà più elevato in quanto l'importo chiesto per ciascuna ora di lezione sarà moltiplicato per il numero complessivo delle ore.

E' dunque necessario che il minimo venga stabilito per ciascuna ora di lezione e che oltre al numero delle prestazioni venga acquistato con il modello il numero delle ore di docenza;

k **Altre attività:** deve rilevarsi come tutti i minimi relativi alla categoria residuale “altre attività” siano eccessivamente elevati.

In questa categoria ricadono, infatti, tutte quelle attività residuali a volte non rientranti in vere e proprie attività di lavoro professionale organizzato.

A titolo di esempio non esaustivo è possibile ricordare la partecipazione a Consigli di amministrazione, le consultazioni in studio o in azienda, la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni presso enti pubblici, la richiesta di certificati, la ricerca di documenti, lo svolgimento di commissioni per conto del cliente, ecc..

Sono attività retribuite con gettoni di presenza predefiniti, con compensi a vacazione o con cifre – in genere modeste – proporzionate al tempo dedicato, soprattutto se non proseguono nell'affidamento di un incarico professionale vero e proprio.

Dovendo qualificare tali prestazioni professionali nell'ambito "residuale" delle "Altre attività", e prevedendo il modello importi minimi costantemente oltre i 1.000 € con punte di 1.483!, si comprende agevolmente come, in questi casi, il professionista sia comunque e sempre non congruo.

Si propone pertanto di definire per queste tipologie di attività residuali un minimo forfetario pari a € 100,00 corrispondente, indicativamente, al valore della doppia vacanza.


CONCLUSIONI

Lo studio di settore TK25U concernente i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali deve essere profondamente modificato.

I problemi emersi durante questa prima verifica del nuovo prototipo soprattutto con riferimento ai minimi provinciali e nazionali e agli acconti rendono indispensabile una **proroga del periodo di monitoraggio** soprattutto in considerazione della prossima uscita dal sistema dei professionisti con fatturato inferiore ai 30.000 € e per rendere possibili le necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

Sarà necessario, come già evidenziato, prevedere istruzioni per la compilazione dei modelli più dettagliate, modificare i questionari, procedere nuovamente alla raccolta dei dati e verificare i nuovi risultati che ne conseguiranno.

**STUDIO DI SETTORE TK25U
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
OSSERVAZIONI**



**ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE
PRESTAZIONI A BASSO VALORE SUDDIVISE PER GRUPPI OMOGENEI**

**Prestazioni di valore modesto o con
semplice recupero delle spese sostenute**

Note

Studi di fattibilità	Verifica normativa di fattibilità di intervento (es. verifica indici e norme urbanistiche, rispetto di norme igienico sanitarie ecc.)	Comporta rapide verifiche normative
	Verifica necessità stoccaggi e terreni necessari per attività di allevamento	può essere realizzato per professionisti terzi che hanno assunto incarico di progettazione, od avere valenza autonoma di verifica preliminare di fattibilità din un intervento
	Verifica sostenibilità e di autoapprovvigionamento alimentare per allevamento	può essere realizzato per professionisti terzi che hanno assunto incarico di progettazione, od avere valenza autonoma di verifica preliminare di fattibilità din un intervento
Progettazione	Denuncia di inizio attività per piccoli interventi edilizi di manutenzione, opere pertinenziali, installazione piccoli impianti, tettoie, passi carrai, scavi, posa fognature e tubazioni ecc.	Compensi equiparabili a qualche ora di compilazione domanda più rimborso spese in quanto spesso riguardano interventi di modesto valore
	Definizione profili e sezioni stradali o di sistemazioni fondiari o di movimenti terra Progetti preliminari o di massima	Si limitano a rilievo quote di fatto e successiva definizione di quote di progetto Progetti semplificati con livello di dettaglio modesto
	Progetti del verde per piccoli giardini privati	Compensi equiparabili a qualche ora di consulenza più rimborso spese in quanto trattasi di giardini di piccole dimensioni per cui molto viene delegato al vivaista incaricato dell'esecuzione dei lavori.
	I progetti del verde commissionati da studi di altri professionisti per ambientazione di interventi edilizi	Si risolvono nello studio di ambientazione, di progetto di massima o preliminare richiesti dalle norme urbanistiche
Direzione e contabilità lavori	Tracciamento dell'opera, consegna dei punti fissi	Prestazioni che possono essere disgiunte dalla Direzione lavori completa
	Verifica iniziale e finale dell'opera	I piccoli interventi non necessitano di assistenza continua di cantiere
	Computo metrico estimativo/consuntivo per piccoli interventi	Le tipologie di realizzazioni svolte dalla categoria, sono spesso afferenti a piccoli interventi con conseguenti modesto numero di voci

	Contabilità lavori per consuntivi/preventivi da allegare a pratiche di finanziamento	E' prevalente l'abbinamento delle categorie di lavori ai prezziari pubblici di riferimento, rispetto all'entità dimensionale ed al dettaglio del lavoro. Trattasi spesso di computi semplificati
Collaudi	Comunicazioni di fine lavori	trattasi di semplice documentazione amministrativa, sufficiente nel caso di opere semplici
	Schede tecniche e certificati di conformità del progetto	trattasi di semplice documentazione amministrativa, e certificazione di regolarità dell'opera
	Collaudi di piccoli interventi (installazione cancelli, manutenzioni straordinarie, opere pertinenziali ecc.)	Trattasi di opere a modesto valore
	Collaudo di opere a verde o naturalistiche	Si riferisce ad opere di valore assai inferiore a quelle edilizie
Consulenza tecnica economica amministrativa continuativa	Verifica annuale e rinnovo contratti d'affitto	Prestazioni di routine, continuative, di modesto valore soprattutto per clienti consolidati
	Verifica annuale variazioni catastali dei terreni coltivati	Prestazioni di routine, continuative, di modesto valore soprattutto per clienti consolidati
	Elaborazione annuale piano di concimazione vigneti o frutteti	Prestazioni di routine, continuative, di modesto valore che prevedono semplici aggiornamenti dati annuali
	Consulenza continuativa per conservazione documentazione aziendale (es. quaderno di campagna, armadietto medicinali o fitofarmaci, compilazione registro liquami ecc.)	Trattasi di attività compilativa di routine
	Conferme annuali di impegno relative a pratiche di finanziamento	In molti casi si limitano a semplice compilazione di moduli con anagrafica cliente e riferimento a domande precedenti
Consulenza tecnica economica amministrativa non continuativa	Verifica normative edilizio-urbanistiche relative a piccoli lotti di terreni	Rapide verifiche normative soprattutto se riferite a lotti in aree omogenee
	Richiesta documenti ed attestazioni amministrative (es. Certificati di destinazione urbanistica, ecc.)	Spesso retribuite con il conteggio di qualche ora di compilazione domanda più rimborso spese
	domande in carta libera per richieste informazioni, trasmissione documenti ecc.	Trattasi di prestazioni a basso contenuto intellettuale, con modesto impiego di tempo, si limitano spesso a riportare i dati del cliente e l'oggetto della domanda

	Semplici domande/rinnovo di autorizzazioni amministrative presso enti pubblici quali domanda di apposizione di numero civico, domanda di autorizzazione sanitaria ecc.	Spesso retribuite con il conteggio di qualche ora di compilazione domanda più rimborso spese
	pratiche amministrative per la gestione dei vigneti e vino (aggiornamento catasto viticolo, trasferimenti diritti, autorizzazione al reimpianto, denuncia delle uve ecc.)	Spesso retribuite con il conteggio di qualche ora di compilazione domanda più rimborso spese
	Domande di agevolazioni fiscali per acquisto gasolio agricolo - UMA	Prestazione che può essere svolta indipendentemente da ogni altro servizio all'azienda del valore di poche decine di euro
	Domande di finanziamento standard (PAC, pre-domande ecc.)	Trattasi di tipologie di domande molto semplificate o mera riproposizione di dati storici
	Relazioni tecnico-economiche sintetiche	Possono riguardare pareri scritti o relazioni di massima
	Domanda di partecipazione a eventi	
	Organizzazione convegni o iniziative (presentazioni aziendali, inaugurazioni ecc.)	
	Domande/rinnovo di autorizzazione pozzi	
Assistenza economica contrattualistica fiscale tributaria	Dichiarazione dei redditi, Iva, Irap	Se riferite ad aziende su cui è prevista la tenuta della contabilità, dette pratiche daranno luogo ad un mero addebito di spese
	Registrazione contratto d'affitto e altri atti	Compensati con rimborsi spese e vacanza c/o ufficio del registro
	Denuncia dei rifiuti c/o comuni	Spesso retribuite con il conteggio di qualche ora di compilazione domanda più rimborso spese
	Aperture partite IVA, variazioni dati aziendali presso Agenzia delle entrate	Prestazione che può essere svolta indipendentemente da ogni altro servizio all'azienda del valore di poche decine di euro
	Iscrizione azienda e variazioni dati aziendali presso Camera di commercio	Prestazione che può essere svolta indipendentemente da ogni altro servizio all'azienda del valore di poche decine di euro
	Iscrizione azienda e variazioni dati aziendali presso INPS	Prestazione che può essere svolta indipendentemente da ogni altro servizio all'azienda del valore di poche decine di euro
	Pratica accesso al credito d'imposta (36% o 55%) per lavori di ristrutturazione, risparmio energetico ecc.	Prestazione che può essere svolta indipendentemente da ogni altro servizio all'azienda retribuita con compenso spesso forfetario di modesta entità, trattandosi di compilazione modulistica
	Registrazione fatture per contabilità aziendali semplificate in regime speciale IVA	
	Predisposizione cedolini per buste paghe	Prestazione spesso retribuita a cedolino con valore unitario di pochi euro - per professionisti non organizzati possono essere numericamente modeste perché svolte in collaborazioni con studi terzi

	assunzione/licenziamento operai avventizi	Prestazione spesso retribuita a forfaitariamente con valore unitario di poche decine di euro - per professionisti non organizzati possono essere numericamente modeste perché svolte in collaborazioni con studi terzi
Assistenza tecnica alla produzione trasformazione conservazione	Piani di concimazione	Prestazioni di modesto importo perché riferite a colture con bassi valori delle produzioni
	consulenze fitosanitarie	Compensati spesso in relazione al numero di vacanze (sopralluoghi in azienda)
	HACCP	trattasi di piano di autocontrollo igienico sanitario svolto spesso per singoli negozi o laboratori artigianali di manipolazione alimenti, dal valore assai modesto per ogni singolo incarico
lavori catastali topografici e cartografici	Modelli 26 di variazione qualità di coltura	Trattasi di prestazioni aventi la loro autonomia, non connesse ad altre attività, obbligatorie entro il 31 gennaio di ogni anno, retribuite forfaitariamente considerando semplice compilazione di un modello catastale e protocollo presso ente
	Volture catastali	Trattasi di prestazioni aventi la loro autonomia, non connesse ad altre attività, retribuite forfaitariamente considerando semplice compilazione di un modello catastale e protocollo presso ente
	Estinzione di usufrutto	Trattasi di prestazione avente propria autonomia, non connessa ad altre attività, retribuite forfaitariamente considerando semplice compilazione di un modello catastale e protocollo presso ente
	Allineamento di intestazioni catastali	Trattasi di prestazione avente propria autonomia, non connessa ad altre attività, retribuite forfaitariamente considerando semplice compilazione di un modello catastale e protocollo presso ente
	Costituzione di punto fiduciario	Trattasi di prestazione avente propria autonomia, non connessa ad altre attività, retribuite forfaitariamente considerando semplice compilazione di un modello catastale e protocollo presso ente
	Rilievo di quota o verifica livelli	Semplice sopralluogo con rilievo di alcuni punti. Può essere valutata a vacanza, soprattutto se non prevede successive elaborazioni grafiche
Altre perizie e stime	Perizie per danni da diserbo e danni alla produzione	Prestazioni spesso riferite a colture con bassi valori delle produzioni

	Perizie per danni da selvaggina	Prestazioni spesso riferite a colture con bassissimi valori delle produzioni - compensata eventualmente la vacanza anche per la ridotta necessità di documentazione e di analisi metodologica
	Perizie/domande di abbattimento alberature	Trattasi di prestazioni di modesto valore svolte in ottemperanza a norme comunali e può riguardare anche un solo esemplare.
	Perizie su verde privato per danni, stato di manutenzione, contenziosi tra vicini	Trattasi di prestazioni di modesto valore svolte in relazione a contenziosi tra vicini anche su modestissimi elementi (semplice siepe, singolo albero ecc.)
Analisi fisiche chimiche e biologiche	Analisi organolettiche	Trattasi di assaggi e valutazioni olio, vino, formaggi ecc. retribuiti a singola prestazione - valore unitario poche decine di euro con possibilità di singole prestazioni occasionali, o retribuzioni a giornata
	Controlli e certificazioni su singoli prodotti	Valori previsti dal tariffario professionale dal valore di poche decine di euro
Pianificazione territoriale e forestale	Domande di autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici	Riferendosi ad allevamenti storicamente presenti, trattasi per lo più di rinnovi di autorizzazioni amministrative. Le medie provinciali presenti nello studio di settore sono fortemente sperequate a causa della non omogeneità delle voci inserite nel gruppo omogeneo (i lavori di pianificazione intesi come strumenti urbanistici per comuni, piani particolareggiati ecc. comportano pochi incarichi di alto valore, i piani di utilizzazione dei reflui, al contrario, molti incarichi di basso o bassissimo valore. La media è pertanto un valore ibrido privo di logica. E' INDISPENSABILE LA SUDDIVISIONE DEI DUE LAVORI IN GRUPPI OMOGENEI DIFFERENTI
Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità	Adempimenti annuali per le aziende (redazione piano di coltura, notifica di variazione ecc.)	Trattasi di adempimenti amministrativi di modesto valore in quanto comportano semplice trasmissione di moduli con conferma o aggiornamento dati dell'anno precedente
	Compilazione registri	Trattasi di attività compilativa di routine
Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico	Richiesta DURC (documento di regolarità contributiva)	

	Compilazioni modulistica e dichiarazioni di rispetto degli adempimenti in cantiere	
	Piano Operativo di Sicurezza per singole ditte e singoli lavori	Può trattarsi di documento di routine con aggiornamento dati e specificità di cantiere
	Verifiche di cantiere svolte per conto di altri professionisti titolari dell'incarico e responsabili	Valutabili a numero di vacanze
	Definizione della segnaletica da introdurre nei locali di lavoro	
Docenza in corsi di formazione	Lezioni su materie specialistiche	Trattasi in genere solo di qualche ora di lezione all'interno di corsi più lunghi, gestiti da altri
	docenze in corsi	Remunerate solo per le ore di lezione effettivamente svolte
	Partecipazione a conferenze	Remunerate forfetariamente
Altre attività	Brevi consultazioni in studio	Compensate sulla base del tempo della consultazione o forfetariamente con valori modesti. Gratuite se da esse scaturisce un incarico diverso
	Partecipazione a commissioni consultive c/o enti pubblici (es. Commissioni edilizie, commissione VAM ecc.)	Spesso remunerate con modesto gettone di presenza o mero rimborso spese
	Istruttorie svolte per conto di enti pubblici	valutati a numero di aziende controllate con modesti importi unitari o forfetariamente

ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE PRESTAZIONI PER CUI IL CONTRIBUENTE NON INCIDE SUI COMPENSI

Pratiche per le quali il contribuente non è in grado di incidere sui compensi

Perizie grandine	Perizie grandine	Compenso a giornata senza definizione di un numero di giornate minime - tariffa predefinita
Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità	Certificazioni per organismi di controllo (es. biologico, prodotti di qualità, sementi certificate ecc.)	Il compenso viene stabilito dall'Ente di certificazione in modo forfetario ad azienda o a giornata
	Visite ispettive per il controllo della produzione di prodotti biologici o di qualità;	Il compenso viene stabilito dall'Ente di certificazione in modo forfetario ad azienda o a giornata
Docenza in corsi di formazione	docenze in corsi organizzati da enti di formazione	Remunerazione oraria predefinita dall'ente anche in relazione al finanziamento pubblico del corso



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Prot. n. 632
(citare nella risposta)

Serv. Area 1/2

Rifer Prot.

Allegati

Oggetto: Studio di settore UK03U – Codice Attività: 74.20.U
Attività tecniche svolte da geometri - Osservazioni.



28 GEN. 2008
00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Gentilissima
Dott.ssa Manuela VISELLI
Agenzia delle Entrate

ROMA

E-mail: manuela.viselli@agenziaentrate.it

La nuova metodologia per la determinazione dei ricavi, basata sull'analisi del numero degli incarichi e sulla tipologia delle prestazioni, ha reso più attendibili i risultati dello studio di settore. Sono rimasti tuttavia alcuni punti di criticità principalmente causati dall'utilizzazione di un questionario concepito per la precedente metodologia, con un incompleto ed impreciso dettaglio delle prestazioni.

Si deve inoltre annotare che

- i valori minimi previsti sono, in alcuni casi, troppo elevati perché non si è tenuto conto dell'esistenza delle prestazioni minori, non remunerative, che il professionista svolge, più che altro a titolo di servizio, per conto del Committente.
- lo studio non tiene conto degli incarichi svolti per conto di Clienti che possiedono potere contrattuale elevato e determinano unilateralmente i compensi (istituti bancari, compagnie di assicurazioni, alcune imprese edili, ecc..).
- nella determinazione dei valori tariffari minimi si deve tener conto anche dell'aspetto legato alla fatturazione degli acconti, che comportano un abbassamento dei compensi medi dichiarati.

J.

Rimane in parte irrisolto il problema del criterio di cassa, che merita lo studio, soprattutto per le professioni tecniche, di una eventuale valutazione su base triennale da meditare ed approfondire.

Per quanto riguarda la coerenza, la previsione di due parametri che si sono aggiunti alla resa oraria è senz'altro da valutare positivamente, ma è doveroso ribadire quanto già annotato precedentemente:

- la resa oraria è un dato soggettivo, non valutabile e non controllabile ed è di difficile determinazione anche per il soggetto medesimo, per quanto volenteroso e corretto;
- per quanto riguarda il rapporto tra i ricavi ed i costi è di tutta evidenza che mentre i compensi seguono il criterio di cassa e sono, in particolare per le professioni tecniche, spesso scollegati dall'effettiva realizzazione della prestazione, i costi inerenti l'esercizio dell'attività hanno, in gran parte, carattere di continuità.

Può quindi avvenire che nell'anno non si riescano a percepire i pagamenti riguardanti le prestazioni effettuate mentre si sostengono i costi relativi.

E' un indicatore che, misurato su base annua, può determinare effetti distorsivi.

Quanto detto sopra vale anche per la resa del capitale.

Il valore dei beni strumentali non si può modulare in funzione degli incarichi e dei compensi, è un dato stabile nel tempo a prescindere dagli incarichi ricevuti e portati a termine.

Conclusioni.

Si ribadisce che la maggiore difficoltà, prevedibile e riscontrata, nell'elaborazione degli studi di settore riguardanti le professioni dovrebbe, come logica conseguenza, riconoscere congrui anche i valori compresi nell'intervallo di confidenza, rappresentando il ricavo minimo un valore comunque possibile.


Il nuovo regime di assoluta concorrenza nell'emissione delle parcelle comporterà inevitabilmente, in tempi brevi, una diminuzione degli importi unitari con la conseguente esigenza di revisione dei valori minimi adottati.

La recente normativa in materia di "contribuenti minimi", entrata in vigore il primo gennaio, che prevede l'esclusione dagli studi di settore dei contribuenti con ricavi fino a € 30.000,00 comporterà una prevedibile completa revisione dello studio.

I motivi sopra riportati e l'importante innovazione riguardante gli indicatori di coerenza e di normalità economica suggeriscono l'opportunità di un periodo di monitoraggio per testare la validità delle modifiche apportate o da apportare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)



L

OSSERVAZIONI PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI DEL 31.01.2008

1. I minimi tariffari provinciali dello studio UK18U, che costituiscono la base di calcolo, sono stati determinati sulla base dei dati raccolti nel periodo di imposta 2004; periodo in cui vigevano pienamente le inderogabili tariffe professionali. In seguito all'eliminazione delle tariffe professionali minime avvenute con il decreto "Bersani Visco" del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, le tariffe hanno subito e subiranno una notevole riduzione; si è perciò venuto a determinare un effetto discorsivo perché i valori minimi per incarichi sono stati calcolati sulla base dell'anno 2004, anno in cui esisteva l'obbligo del minimo professionale e le tariffe erano più elevate.

Tale effetto distorsivo non si è verificato pienamente nello studio di settore utilizzato per la dichiarazione dei redditi 2006, in quanto l'abolizione è avvenuta nel mese di agosto 2006, per i periodi di imposta 2008, 2009 e successivi invece tale discrepanza si avverterà pienamente. Alla luce di ciò si ritiene giusto e doveroso il ricalcolo dei minimi provinciali, ma solo sulla base dei dati per il periodo di imposta 2007 o meglio 2008.

2. Per il periodo di imposta 2008, entrerà in vigore il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, ci sarà uno stravolgimento dello studio di settore, in quanto molti professionisti potrebbero rimanere fuori dagli studi di settore. Ciò comporterebbe notevoli cambiamenti sul valore dei coefficienti delle funzioni e dei parametri di coerenza. Dalle statistiche delle note metodologiche per il periodo di imposta 2006, messe a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si evince chiaramente come gli studi di architettura con ricavi sotto i 30 mila euro siano il 57% dell'intera categoria, questi in teoria potrebbero rimanere fuori dagli studi di settore. Per cui uno studio che era stato pensato per 70 mila architetti con successive divisioni in ben 22 cluster si trova completamente stravolto dalla possibile fuoriuscita di ben 36.503 architetti pari al 57% del totale. È evidente che si ritiene indispensabile la revisione dello studio sulla base del periodo di imposta 2008.

3. Dall'analisi dello studio di settore si è chiaramente notato come ci sono dei compensi minimi troppo elevati come ad esempio per le attività di perizie bancarie e/o assicurative, dove il professionista emette un numero svariato di fatture di importo irrisorio, e la tariffa minima a livello nazionale dovrebbe essere di circa 250,00 euro, così come le "altre attività" che hanno un valore nazionale di € 851,00 ma ci sono innumerevoli prestazioni i cui compensi sono ben al di sotto di questo importo. Inoltre con riferimento al cluster 14, relativo a professionisti, soprattutto giovani, che, lavorando per altri studi professionali e non direttamente con il committente, viene loro riconosciuto un compenso ad incarico

nettamente inferiore a quello che effettivamente viene pagato direttamente al professionista incaricato, che può essere considerato il compenso minimo. Di fatti è prassi consolidata negli studi di chiedere ai giovani collaboratori l'apertura della partita Iva, magari con compenso annuo predeterminato, a fronte di un numero di fatture pari o superiori a 12, e ciò porta ad un calcolo errato della congruità.

Il software non coglie neanche le posizioni di quei professionisti che, lavorando quasi esclusivamente con un unico cliente, pur ricevendo un numero molteplice di incarichi determinano forfaitariamente e complessivamente il loro compenso. Per questo si ritiene una rivisitazione di questi minimi tariffari.

4. Il software penalizza in modo particolare quei professionisti che in un anno ricevono per lo più pagamenti in acconto. Si pensi ad un professionista che svolge 12 Direzione Lavori con diversi committenti, pagate più della metà, con acconti pari al 30%; a tal punto, il software può determinare un valore medio della direzione lavori al di sotto di quella considerata come "minima" comportando la non congruità del professionista. È necessario pertanto prevedere nello studio di settore, l'indicazione dei compensi/acconti che se al di sotto dei minimi provinciali non sia calcolato il maggior ricavo.
5. Con riferimento agli indici di normalità economica introdotti del tutto arbitrariamente nell'ultimo studio di settore, essi, si ritiene che non debbano assolutamente interferire con la determinazione della congruità o la coerenza, poiché nulla hanno a che fare con lo studio di settore.
6. Poiché la variabile tipologia di incarichi e numero degli stessi è fondamentale per calcolare il ricavo medio ad incarico, si rimarca, come già affermato in passato, che gli elenchi nel modello cartaceo di compilazione dello studio di settore TK18U: "tipologia dell'attività" e "aree specialistiche" redatto ormai da vari anni, non sono esaustivi delle attività professionali. Nel modello dello studio TK18U non sono contemplate in modo compiuto le attività, e quindi le prestazioni professionali, che l'architetto può compiere; al riguardo si pensi ai piani urbanistici introdotti con i PRU, i PRUSTT, gli accordi di programma, ecc., o, più semplicemente, piani del colore.

Ciò è dovuto alla normale evoluzione della professione che, seguendo i fenomeni di crescita della società, ne deve recepire anche i bisogni. Questo costringe il professionista ad inquadarsi sotto la voce "altre aree o "altre attività" con il conseguente ed inevitabile effetto distorsivo al funzionamento del software.

Inoltre, la definizione oggettiva degli incarichi, la cui esatta individuazione ha un ruolo fondamentale nell'individuazione del cluster di appartenenza e quindi nella determinazione

della tariffa media, è troppo interpretativa e soggettiva perciò architetti con stessi incarichi svolti, si potrebbero collocare in clusters diversi, comportando notevoli effetti distorsivi nel calcolo del ricavo puntuale. Sempre nel quadro D, non è corretto affiancare incarichi di valore economico molto distanti tra loro come ad esempio attualmente si verifica con la voce D5 del modello cartaceo dove si affiancano la direzione lavori con l'assistenza e contabilità lavori. È ben chiaro a questo punto che il professionista che svolge più contabilità lavori rispetto direzioni sia penalizzato.

A questo punto diventa inevitabile un immediato aggiornamento del quadro "D" del modello cartaceo.

7. Riteniamo non corretto considerare congruo solo chi raggiunge il ricavo puntuale. L'intervallo di confidenza, determinato dal software, e che la stessa Amministrazione Finanziaria ha definito come un ricavo possibile, deve essere considerato come ricavo congruo. Si dovrebbe considerare congruo quel contribuente che ricade nell'intervallo di confidenza.
8. Per quanto riguarda la coerenza, la stessa è calcolata oltre che sulla resa oraria anche sulla base dei rapporti costi/ricavi e ricavi/beni strumentali. Con riferimento al primo rapporto si ritiene che debbano essere esclusi dai costi tutte quelle voci di costi fissi relativi alla gestione dell'auto, (es. assicurazioni) essendo questo un bene non direttamente legato alla produttività, le assicurazioni professionali ormai obbligatorie e le voci di costo relativo ad alberghi, ristoranti e viaggi che divenute totalmente deducibili sono solo delle spese rimborsate non considerabili produttive di un maggior reddito. Ed inoltre su questo rapporto grava l'ormai famoso problema del principio di cassa, inefficiando la coerenza.
Con riferimento al secondo rapporto ricavi/beni strumentali, questo penalizza fortemente i giovani che devono partire con un minimo significativo di attrezzature; ed inoltre bisogna tenere conto della veloce obsolescenza degli apparati elettronici. Per cui è opportuno inserire adeguati correttivi per tali situazioni.
9. Non condividiamo assolutamente l'abolizione, avvenuta con il decreto "Visco-Bersani", della regola "due su tre" in base alla quale gli studi di settore si applicano se in almeno due periodi di imposta su tre si dichiarano ricavi inferiori a quelli determinati sulla base degli studi stessi; in modo particolare per i professionisti, come più volte rimarcato, che spesso incassano i loro compensi in un arco temporale di tre anni e oltre. Per cui auspichiamo un immediato ritorno alla regola suddetta.
10. Abbiamo sempre rimarcato che attesa la peculiarità delle attività professionali è da escludersi ogni automatismo che pretenda di normalizzare i compensi con elaborazioni

statistiche; per questo affermiamo la nostra totale ed assoluta contrarietà al tentativo di dare una valenza di presunzione legale agli accertamenti basati sugli studi di settore.

Per tutto quanto sopra esposto è chiaro che l'approvazione dello Studio per il periodo di imposta 2007 può raggiungere un parere positivo solo ed esclusivamente se lo stesso continua ad avere, così come in passato, un carattere puramente sperimentale senza, quindi, nessuna valenza, ancorché minima, ai fini dell'accertamento fiscale, necessitando il software di un periodo di monitoraggio almeno fino al periodo di imposta 2008 per eliminare i difetti riscontrati e soprattutto per rendere contemporaneo il software con i dati notevolmente cambiati.

